

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
501/2012/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL QUARTO PERIODO DI
REGOLAZIONE**

Orientamenti iniziali

Documento per la consultazione

nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11

29 novembre 2012

Premessa

Con la deliberazione 436/2012/R/gas la regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di distribuzione e misura vigenti nel periodo 2009-2012, approvata con il TUDG (Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas) è stata prolungata sino a tutto il 2013.

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/11) e illustra gli orientamenti iniziali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di regolazione della qualità dei servizi di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione.

Con il documento per la consultazione 341/2012/R/gas l'Autorità ha illustrato alcune linee di intervento per il quarto periodo di regolazione in materia di sicurezza, continuità del servizio e qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, che vengono sviluppate nel presente documento.

Il procedimento sulla qualità dei servizi gas è sottoposto all'Analisi di Impatto della Regolazione (di seguito: AIR) per gli aspetti più rilevanti. L'AIR viene svolta secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08 "Guida per l'analisi d'impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaQSM@autorita.energia.it) entro il **15 gennaio 2013**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: unitaQSM@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione e oggetto del documento _____	3
Parte I – Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas _____		5
2	Contesto normativo di riferimento _____	5
3	Motivazioni e obiettivi dell'intervento dell'Autorità _____	8
4	Sintesi degli orientamenti per il quarto periodo di regolazione _____	15
5	Perimetro ottimale della regolazione premi-penalità _____	21
6	Regolazione premi-penalità _____	25
7	Obblighi di servizio relativi alla sicurezza _____	29
8	Servizio di pronto intervento _____	32
9	Controlli e verifiche ispettive _____	32
10	Altri orientamenti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas _____	33
11	Continuità del servizio _____	36
Parte II – Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas _____		39
12	Contesto normativo di riferimento _____	39
13	Sintesi degli orientamenti dell'Autorità _____	40
14	Aggiornamento della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione _____	42
Appendice 1: Analisi tecnica e principali risultati della regolazione vigente della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas _____		48
Appendice 2: Elementi quantitativi relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas _____		63
Appendice 3: Possibili soluzioni all'impatto della dinamicità degli impianti di distribuzione _____		72

1 Introduzione e oggetto del documento

- 1.1 Con la deliberazione ARG/gas 64/11 l'Autorità ha avviato il procedimento sulla qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione (di seguito: procedimento sulla qualità dei servizi gas).
- 1.2 Il procedimento sulla qualità dei servizi gas si svolge in parallelo all'analogo procedimento sulle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 44/2012/R/gas, ed è finalizzato alla revisione della Regolazione della Qualità dei servizi di Distribuzione e misura del Gas (approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 per il periodo 2009-2012 - di seguito: RQDG) per il quarto periodo di regolazione. Nell'ambito di tale procedimento:
- a) nel corso del 2011 sono stati organizzati primi incontri tematici con associazioni delle imprese di distribuzione e vendita, che hanno fornito contributi mirati alla revisione della RQDG;
 - b) ulteriori contributi sono stati forniti in esito alla pubblicazione del documento per la consultazione 341/2012/R/gas recante "Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione", nel quale l'Autorità ha prospettato alcune linee di intervento in materia di sicurezza, continuità del servizio e qualità commerciale e identificato primi obiettivi specifici.
- 1.3 Con la deliberazione 436/2012/R/gas è stato prorogato sino al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012. In materia di sicurezza del servizio di distribuzione sono state inoltre introdotte disposizioni transitorie volte a contenere il rischio per le imprese di distribuzione per il biennio 2012-2013.
- 1.4 Il presente documento delinea gli orientamenti iniziali dell'Autorità in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione. Tali orientamenti:
- a) tengono conto dei contributi menzionati al punto 1.2, lettere a) e b);
 - b) si basano sull'analisi dei principali risultati della regolazione ottenuti nel periodo 2008-2011;
 - c) sono coerenti con gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione delle tariffe di distribuzione per il quarto periodo di regolazione;
 - d) razionalizzano gli schemi di incentivazione degli investimenti attualmente previsti dalla RQDG e dalla regolazione tariffaria, combinando logiche *input-based* con logiche *output-based*, secondo quanto prospettato nel documento 341/2012/R/gas e nel Piano strategico dell'Autorità per il triennio 2012-2014;
 - e) analizzano l'impatto delle gare per l'affidamento delle concessioni relative al servizio di distribuzione dal gas.
- 1.5 Circa la durata del quarto periodo di regolazione, nel documento 341/2012/R/gas è stata delineata una ipotesi di durata fino a cinque/sei anni, anche in relazione alla prospettiva di introdurre meccanismi di aggiornamento infra-periodo di alcuni parametri inerenti le tariffe. Il tema verrà approfondito in una successiva consultazione focalizzata sugli aspetti tariffari, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/gas.

- 1.6 In materia di regolazione del servizio di misura del gas l'Autorità prevede di illustrare i propri orientamenti, incluso quello inerente la prestazione di qualità commerciale relativa alla verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, in uno specifico documento che verrà pubblicato nel primo trimestre del 2013.
- 1.7 In merito all'inquadramento del procedimento sulla qualità dei servizi gas ai fini dell'AIR si rimanda al capitolo 4 del documento per la consultazione 341/2012/R/gas.
- 1.8 L'Autorità sta infine ultimando l'effettuazione di una indagine demoscopica sui clienti domestici e sugli amministratori di condominio per la rilevazione delle aspettative e della conoscenza degli standard di qualità del servizio di distribuzione del gas. I risultati di tale indagine potranno essere utilizzati per la formulazione degli orientamenti finali.
- 1.9 Il presente documento è suddiviso in due parti:
- a) la parte I sviluppa una opzione di regolazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ed illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas;
 - b) la parte II delinea gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas.
- 1.10 Il documento è completato da tre appendici contenenti:
- a) analisi tecnica e principali risultati della regolazione vigente della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas (Appendice 1);
 - b) elementi quantitativi relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas (Appendice 2);
 - c) possibili soluzioni all'impatto della dinamicità degli impianti di distribuzione (Appendice 3).

Parte I – Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas

2 Contesto normativo di riferimento

- 2.1 Il contesto normativo di riferimento è costituito da:
- a) disposizioni dell’Autorità;
 - b) normativa primaria e secondaria;
 - c) norme e linee guida dell’UNI CIG (Comitato Italiano Gas);
 - d) linee guida dell’APCE (Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche).

Disposizioni dell’Autorità

- 2.2 La regolazione di riferimento è costituita dal Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012¹ (TUDG) la cui Parte I è costituita dalla RQDG, suddivisa in cinque sezioni. Le sezioni principali che riguardano la sicurezza e continuità del servizio sono:
- a) Sezione II: sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas;
 - b) Sezione IV: verifica dei dati di qualità.
- 2.3 La Sezione II della RQDG disciplina la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione del gas ed è suddivisa in:
- a) Titolo I - Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di distribuzione;
 - b) Titolo II – Indicatori e obblighi di servizio di continuità del servizio di distribuzione;
 - c) Titolo III – Livelli generali, livelli base, livelli di riferimento e punteggi relativi agli indicatori di sicurezza;
 - d) Titolo IV – Servizio di pronto intervento, emergenze e incidenti da gas;
 - e) Titolo V – Norme tecniche per la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione;
 - f) Titolo VI – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza e continuità;
 - g) Titolo VII – Recupero di sicurezza del servizio di distribuzione.
- 2.4 In particolare, è previsto un meccanismo che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti: la prima, la componente dispersioni, finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, che fa riferimento ad un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* per ogni ambito provinciale di impresa, e la seconda, la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio definito dalla RQDG. Il meccanismo, limitatamente alla componente dispersione, determina premi o penalità in funzione del raggiungimento o meno dell’obiettivo di miglioramento

¹ Come già ricordato, la regolazione prevista per il periodo 2009-2012 è stata prolungata sino a tutto il 2013 con deliberazione 436/2012/R/gas.

annuo d'ambito provinciale di impresa fissato *ex-ante* con delibera dell'Autorità. L'impresa distributrice, qualora abbia diritto per l'ambito provinciale di impresa a premi correlati ad entrambe le componenti, perde, per l'anno di riferimento, il diritto a riscuotere tali premi per l'intero ambito provinciale nel caso in cui:

- a) si verifichi un incidente di responsabilità dell'impresa distributrice su un impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale di impresa (si veda anche il successivo punto 2.8);
- b) si accerti una odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente su un impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale di impresa (la non conformità è accertata mediante un controllo della qualità del gas effettuato dall'Autorità nell'anno di riferimento);
- c) venga accertato per l'impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale di impresa il mancato rispetto di uno o più obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas.

2.5 La partecipazione alla regolazione premi-penalità è obbligatoria dal 2010 per tutte le imprese con numero di clienti finali superiore a 50.000. Per tali imprese la partecipazione è stata facoltativa per il 2009.

2.6 Per le imprese con numero di clienti finali:

- a) compreso tra 10.000 e 50.000, la partecipazione alla regolazione premi-penalità è obbligatoria dal 2011.
- b) inferiore a 10.000, la partecipazione è obbligatoria dal 2012.

2.7 Le imprese con meno di 50.000 clienti finali possono derogare alla partecipazione alla regolazione premi-penalità versando, per ogni anno di deroga, un importo compensativo proporzionale al numero di clienti serviti.

2.8 Con la deliberazione 436/2012/R/gas, con riferimento alla regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate da terzi, sono state introdotte misure transitorie per il biennio 2012-2013 volte a contenere il rischio per le imprese distributrici. In particolare si è disposto:

- a) la riduzione di due terzi, invece che annullamento, dei premi dell'ambito provinciale per effetto di un incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice accaduto in un impianto di distribuzione dell'ambito provinciale;
- b) il differimento al 2013 di metà delle eventuali penalità accumulate da un ambito provinciale nel 2012, con possibilità di annullamento delle stesse in caso di raggiungimento nel 2013 del livello tendenziale.

2.9 In materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas sono in vigore:

- a) obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione, con effetti anche sui meccanismi incentivanti in caso di mancato rispetto di uno o più obblighi;
- b) obblighi relativi al servizio di pronto intervento.

2.10 In materia di continuità del servizio di distribuzione del gas sono in vigore obblighi di registrazione del numero e della durata delle interruzioni con e senza preavviso nella fornitura del gas ai clienti finali.

2.11 In relazione alla verifica dei dati di qualità, la Sezione IV della RQDG disciplina:

- a) Titolo I – Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità;
- b) Titolo II – Validazione e verifica di conformità dei dati di qualità;
- c) Titolo III – Stima degli eventi di sicurezza o delle prestazioni di qualità commerciale non validi e non conformi;

- d) Titolo IV – Penalità per eventi di sicurezza o prestazioni di qualità commerciale non validi e non conformi.
- 2.12 Tale sezione della RQDG disciplina le modalità di verifica dei dati di qualità che vengono comunicati all’Autorità da parte delle imprese distributrici ai sensi della RQDG. L’Autorità effettua ogni anno controlli e verifiche ispettive, volte ad accertare la corretta attuazione della RQDG da parte delle imprese distributrici, in materia di:
- a) pronto intervento;
 - b) qualità del gas (odorizzazione, potere calorifico superiore e pressione del gas);
 - c) recuperi di sicurezza.
- 2.13 La Parte II del TUDG è costituita dalla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG) che, al Titolo 6 “Aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento”, prevede una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito per alcune tipologie di nuovi investimenti, per un periodo di otto anni.

Normativa primaria e secondaria

- 2.14 La normativa primaria e secondaria afferente la sicurezza del servizio di distribuzione del gas e la qualità del gas è costituita da:
- a) la legge 1083 del 6 dicembre 1971 recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; tale legge dispone, tra l’altro, gli obblighi di odorizzazione del gas;
 - b) il decreto legislativo 164/00, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
 - c) il decreto ministeriale del 16 aprile 2008 recante la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
 - d) il decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
 - e) il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante l’attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale;
 - f) il decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226 recante il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

Norme e linee guida UNI/CIG

- 2.15 Le principali norme e linee guida UNI/CIG² afferenti la sicurezza del servizio di distribuzione del gas e la qualità del gas sono:
- a) norma UNI CIG 7133: parte 1, 2, 3 e 4 – Odorizzazione di gas per uso domestico e similare;

² Sul sito internet del CIG, all’indirizzo <http://www.cig.it/norme-tecniche-uni-uni-en-uni-iso-e-linee-guida-cig/> è disponibile l’elenco completo delle norme tecniche e delle linee guida afferenti l’intera filiera gas.

- b) norma UNI CIG 8827 – Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar;
- c) norma UNI CIG 9165 – Reti di distribuzione del gas – Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale di 5 bar;
- d) norma UNI CIG 9463: parte 1, 2 e 3 – Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari;
- e) norma UNI CIG 10390 – Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte compresa fra 5 e 12 bar;
- f) norma UNI CIG 10702 – Impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 12 bar;
- g) norma UNI TS 11297 – Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas;
- h) norma UNI TS 11323 – Pressione di fornitura del gas distribuito a mezzo rete, nel caso di fornitura in 7^a specie;
- i) linea guida CIG n. 04 – La gestione delle emergenze da gas combustibile;
- j) linea guida CIG n. 07 – Classificazione delle dispersioni di gas;
- k) linea guida CIG n. 10 – L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas;
- l) linea guida CIG n. 12 – Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale;
- m) linea guida CIG n. 15 – La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione;
- n) linea guida CIG n. 16 – Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzazione delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8.

Linee guida APCE

- 2.16 Le linee guida APCE³ inerenti le reti di distribuzione del gas attualmente in vigore sono:
- a) “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas” – Quarta edizione, in vigore dal 1° gennaio 2011;
 - b) “Sistemi di protezione catodica di un impianto di distribuzione gas” – Terza edizione, in vigore dal 1° gennaio 2011;
 - c) “Redazione del rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica dell’impianto di distribuzione gas” – Terza edizione, in vigore dal 1° gennaio 2011.

3 Motivazioni e obiettivi dell’intervento dell’Autorità

- 3.1 La sicurezza del servizio di distribuzione del gas è la salvaguardia delle persone e delle cose dai danni derivanti da esplosioni, da scoppi e da incendi provocati dal gas distribuito; essa dipende da un’adeguata odorizzazione del gas attraverso sostanze odorizzanti, finalizzata a consentire di avvertirne la presenza nell’aria ai fini della rapida individuazione di eventuali dispersioni di gas, da un servizio di pronto intervento che assicuri un rapido intervento in caso di chiamata tale da assicurare un tempestivo ripristino della sicurezza degli impianti, dalla eliminazione delle fughe di gas anche attraverso l’ispezione della rete di distribuzione e dalla protezione

³ Si veda anche il sito internet dell’APCE <http://www.apce.it/>.

catodica delle reti in acciaio. La continuità del servizio di distribuzione riguarda invece il numero e la durata delle interruzioni della fornitura di gas ai clienti finali⁴.

Meccanismi ed obblighi della regolazione vigente

- 3.2 Sulla base dei succitati presupposti, l'Autorità ha sviluppato sin dall'anno 2000 elementi di regolazione finalizzati a promuovere ed incrementare progressivamente la sicurezza del servizio di distribuzione del gas. Come ricordato nel capitolo precedente, l'impianto regolatorio vigente nel terzo periodo di regolazione disciplina i seguenti aspetti inerenti la sicurezza:
- a) il meccanismo incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per ambito provinciale di impresa;
 - b) il meccanismo incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione per ambito provinciale di impresa;
 - c) gli obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione, con effetti anche sui meccanismi incentivanti in caso di loro mancato rispetto;
 - d) gli obblighi relativi al servizio di pronto intervento.
- 3.3 Le regolazioni incentivanti la riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione sono state introdotte in via sperimentale per il periodo 2006-2008, con partecipazione volontaria da parte delle imprese distributrici di qualsiasi dimensione, prevedendo solo premi.
- 3.4 Come indicato ai punti da 2.5 a 2.7 l'Autorità ha reso tali regolazioni obbligatorie nel terzo periodo, con decorrenza dipendente dalle dimensioni delle imprese distributrici, prevedendo altresì una possibilità di deroga (previa istanza) alla partecipazione per quelle di minori dimensioni (con meno di 50.000 clienti finali), previo il versamento di un importo compensativo proporzionale al numero di clienti serviti.
- 3.5 Con riferimento alla regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate da terzi l'Autorità, dopo la sperimentazione del triennio 2006-2008, ha stabilizzato la regolazione ed ha fornito un segnale di lungo periodo alle imprese di distribuzione individuando un livello obiettivo, omogeneo su scala nazionale, da raggiungersi nell'arco di dodici anni a decorrere dal 2009 da parte di tutti gli ambiti provinciali di impresa, attraverso la determinazione *ex-ante*, all'inizio del periodo di regolazione, di obiettivi annui di miglioramento e la determinazione *ex-post*, per ogni anno del periodo di regolazione, di premi o penalità, in funzione del miglioramento o peggioramento del livello effettivo di dispersioni rispetto all'obiettivo annuo di miglioramento.
- 3.6 La determinazione degli obiettivi annui di miglioramento presuppone come dato di partenza il livello effettivo registrato dall'ambito provinciale di impresa all'inizio di ogni periodo di regolazione. In altre parole, ad ogni impresa è richiesto un percorso di miglioramento verso un livello obiettivo di lungo periodo (con termine al 2020) uguale per tutte le imprese, ma a partire dal proprio livello iniziale di qualità.

⁴ Si veda il DCO 1/08, punto 4.1.

- 3.7 Sono incentivati il telecontrollo dei sistemi di protezione catodica delle reti e dei gruppi di riduzione finali tramite un aumento dei premi o una diminuzione delle penalità funzione del grado di copertura del telecontrollo stesso.
- 3.8 Con riferimento alla regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione, la regolazione prevede un numero minimo di misure, da effettuarsi ogni anno in ogni impianto di distribuzione, che dipende dalle dimensioni dell'impianto (lunghezza della rete di distribuzione e numero di clienti finali serviti). E' premiato il maggior numero di misure effettuate dall'impresa rispetto al minimo fissato dall'Autorità.
- 3.9 Gli obblighi di sicurezza del servizio (di cui alla lettera c) del precedente punto 3.2) comprendono:
- a) l'ispezione di una percentuale minima annua della rete in alta e media pressione;
 - b) l'ispezione di una percentuale minima annua della rete in bassa pressione;
 - c) una percentuale minima di chiamate al pronto intervento con tempo di arrivo sul luogo di chiamata entro un tempo massimo;
 - d) l'effettuazione di un numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione;
 - e) la sostituzione (o risanamento o dismissione) della rete in ghisa con giunti canapa e piombo;
 - f) la protezione catodica (o sostituzione o dismissione) delle reti in acciaio non protette catodicamente, secondo un programma temporale differenziato per livelli di pressione di esercizio delle reti.
- 3.10 L'RQDG prevede l'annullamento degli eventuali premi di ambito provinciale relativi ad entrambe le componenti dispersione e odorizzazione in un dato anno in caso di mancato rispetto di uno o più obblighi di sicurezza del servizio.
- 3.11 L'RQDG ha previsto inoltre l'annullamento degli eventuali premi di ambito provinciale relativi ad entrambe le componenti dispersione e odorizzazione in un dato anno in caso di accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice su di un impianto di distribuzione appartenente al predetto ambito provinciale. A parziale modifica della RQDG, per effetto della deliberazione 436/2012/R/gas sono previsti per il biennio 2012-2013:
- a) la riduzione, in luogo dell'annullamento di due terzi degli eventuali premi di ambito provinciale relativi ad entrambe le componenti dispersione e odorizzazione in caso di accadimento di un incidente di responsabilità dell'impresa distributrice in un impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale;
 - b) un meccanismo di diluizione ed eventuale annullamento delle penalità accumulate per l'anno 2012 da un ambito provinciale.
- 3.12 Sono in vigore obblighi relativi al servizio di pronto intervento (di cui alla lettera d) del precedente punto 3.2) per i quali l'impresa deve:
- a) disporre di adeguate risorse per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento;
 - b) disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento;
 - c) pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e comunicarli ai venditori ed all'Autorità;

- d) inviare il personale in sito in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento;
- e) sospendere la fornitura di gas nel caso di segnalazione di dispersione a valle del punto di riconsegna fino all'eliminazione della dispersione di gas;
- f) assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento, dal 1° luglio del 2009 anche sotto forma vocale.

3.13 L'Autorità ha infine introdotto obblighi in materia di continuità del servizio di distribuzione del gas, riguardanti in particolare la registrazione del numero e della durata delle interruzioni con e senza preavviso nella fornitura del gas ai clienti finali.

Incentivazione degli investimenti previsti dalla regolazione tariffaria

3.14 Per favorire una più celere convergenza verso il livello obiettivo di lungo termine relativo alle dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi, la RTDG ha previsto, per le seguenti categorie di investimenti, la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito del 2% per un periodo di otto anni:

- a) ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI;
- b) sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo.

Analisi tecnica e principali risultati della regolazione vigente

3.15 Nell'Appendice 1 sono riportati una analisi tecnica e i principali risultati della regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione vigenti nel periodo 2008-2011, alla base delle valutazioni e degli orientamenti espressi nel presente documento. In sintesi emerge che:

- a) il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi (per migliaio di clienti finali), sia interrate che aeree, registra un buon trend decrescente;
- b) oltre un terzo dei clienti finali è servito in ambiti provinciali nei quali il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi (per migliaio di clienti finali) ha già raggiunto il livello obiettivo di lungo termine fissato dall'Autorità;
- c) il numero di dispersioni localizzate su segnalazioni terzi (per migliaio di clienti finali) registra performance simili per reti con diverso grado di concentrazione (densità dei clienti per unità di lunghezza della rete)⁵;
- d) i perimetri di piccole dimensioni registrano una maggior volatilità dell'indicatore dispersioni localizzate su segnalazione di terzi (per migliaio di clienti finali), mentre quelli di dimensione maggiore ne registrano una maggiore stabilità;
- e) esiste una buona correlazione tra la percentuale di rete ispezionata e il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi (per chilometro di rete);

⁵ Al punto 5, lettera d. della deliberazione ARG/gas 64/11, l'Autorità ha indicato di "affinare e semplificare la regolazione attraverso un approfondimento degli attuali meccanismi incentivanti la riduzione delle dispersioni di gas sulle reti ... valutando, laddove necessario, l'introduzione di meccanismi incentivanti differenziati in base alla diversa concentrazione dei clienti finali sulle reti gestite dalle imprese distributrici". Dall'analisi effettuata sono emersi risultati tali da non consentire di dare seguito a tale previsione in relazione alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi.

- f) il numero di misure del grado di odorizzazione (per migliaio di clienti finali) registra un trend crescente;
- g) esiste una buona correlazione tra il numero di misure del grado di odorizzazione (per migliaio di clienti finali) e il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi (per migliaio di clienti finali);
- h) i piani di risanamento della rete in ghisa con giunti canapa e piombo e della rete in acciaio non protetta catodicamente sono in linea con gli obblighi fissati dall'Autorità;
- i) è in crescita la copertura del telecontrollo dei sistemi di protezione catodica delle reti e dei gruppi di riduzione finali;
- j) il numero di interruzioni per cliente registra valori pressoché trascurabili, con trend decrescente per quelle con preavviso e trend crescente per quelle senza preavviso.

Effetti economici della regolazione premi-penalità vigente

3.16 Nella tabella 1 sono riportati i premi e le penalità determinati nel biennio 2009-2010 in riferimento alla regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione.

Tabella 1 – *Premi e penalità per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas, anni 2009 e 2010*

	2009	2010 (*)	
	ARG/gas 215/10 ARG/gas 26/11 ARG/gas 55/11 14 imprese 243 ambiti provinciali (M€)	368/2012/R/gas 45 imprese 379 ambiti provinciali (M€)	Totale (M€)
Premi per la componente dispersione	3,88	12,17	16,05
Penalità per la componente dispersione	-1,11	-2,10	-3,21
Premi per la componente odorizzazione	3,41	4,90	8,31
Totale	6,18	14,97	21,15
	(*) ancora da determinare per 6 imprese		

Investimenti nelle categorie con maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito

3.17 Nella tabella 2 sono riportati gli investimenti effettuati nel biennio 2009-2010 dalle imprese distributrici in sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e in sistemi di ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le

cabine REMI. Come detto, per tali categorie di investimenti è prevista una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito del 2% per un periodo di otto anni che, per gli investimenti effettuati nel biennio 2009-2010, nel corrente periodo di regolazione comporta una extra-remunerazione pari a circa:

- a) oltre 3,50 M€, a moneta 2009, per il triennio 2011-2013 per gli investimenti effettuati nel 2009;
- b) circa 3 M€, a moneta 2010, per il biennio 2012-2013 per gli investimenti effettuati nel 2010.

Tabella 2 – *Investimenti nelle categorie con maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito a prezzi 2011, anni 2009 e 2010*

	2009 (M€)	2010 (M€)	Totale (M€)
Investimenti in sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo	61,16	74,54	135,70
Investimenti in sistemi di ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI	1,21	1,43	2,64
Totale	62,37	75,97	138,34

Valutazione complessiva della regolazione vigente

3.18 Alla luce dell'analisi tecnica, degli effetti economici prodotti dalla RQDG e della extra-remunerazione degli investimenti introdotti con la RTDG, la valutazione complessiva dell'Autorità può così riassumersi:

- a) la sicurezza del servizio di distribuzione registra nel complesso miglioramenti grazie all'effetto combinato dei vari elementi di regolazione in vigore: dai meccanismi incentivanti il miglioramento della sicurezza (aumento del numero di misure del grado di odorizzazione e riduzione del numero di dispersione localizzate su segnalazione di terzi), all'incentivazione degli investimenti (ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI e sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo), agli obblighi di sicurezza del servizio e di pronto intervento;
- b) la regolazione premi-penalità sembra essere efficace dal momento che il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi è in costante diminuzione a fronte dell'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione e della percentuale di rete ispezionata;
- c) a fronte del miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione, l'aggravio in tariffa per i clienti finali (circa 21 milioni) per il biennio 2009-2010 è stato contenuto, mediamente pari a circa 1 euro/cliente;
- d) il livello obiettivo di lungo termine per le dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per migliaio di clienti appare congruo e perseguibile, sostenibile economicamente da parte dei clienti finali;
- e) il grado di concentrazione non appare dirimente ai fini della regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione terzi;

- f) la maggiore volatilità del numero di dispersioni localizzate da terzi negli impianti di piccole dimensioni suggerisce una attenta valutazione circa la partecipazione alla regolazione di “perimetri” di piccole dimensioni;
- g) i fattori incentivanti il telecontrollo dei sistemi di protezione catodica delle reti e dei gruppi di riduzione finali sembrano aver fornito adeguati stimoli alle imprese distributrici;
- h) la continuità del servizio, pur registrando un aumento delle interruzioni senza preavviso rispetto a quelle con preavviso, non sembra costituire un elemento di criticità nella distribuzione del gas.

Obiettivi specifici per il quarto periodo di regolazione

- 3.19 Gli obiettivi specifici che l’Autorità intende perseguire in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas sono già stati enunciati nel documento per la consultazione 341/2012/R/gas e vengono di seguito riproposti:
- a) promuovere il miglioramento della sicurezza;
 - b) garantire stabilità e sostenibilità all’azione regolatoria;
 - c) evitare il deterioramento dei livelli di sicurezza già raggiunti da alcune zone del Paese;
 - d) contenere gli elementi di rischio per le imprese distributrici;
 - e) aumentare il livello di tutela dei clienti finali, anche con un rafforzamento dei controlli;
 - f) semplificare la regolazione.

Altri elementi di contesto

- 3.20 Nel documento per la consultazione 341/2012/R/gas l’Autorità ha delineato alcune linee di intervento di maggiore rilievo che sono oggetto di approfondimento nel presente documento, tra le quali:
- la semplificazione degli adempimenti legati all’anagrafica territoriale e delle complessità legate alla dinamica di aggiornamento conseguenti alle operazioni di interconnessione e separazione di impianti;
 - l’individuazione del perimetro ottimale cui applicare la regolazione premi-penalità; le tempistiche disciplinate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226 per l’affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione lasciano presagire che per buona parte del quarto periodo di regolazione un ambito territoriale possa essere servito da più imprese distributrici; risulta di conseguenza necessario prevedere una fase transitoria, ragionevolmente coincidente con il quarto periodo di regolazione, nella quale adottare un perimetro di regolazione premi-penalità che limiti l’impatto dell’affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas sulla regolazione;
 - l’introduzione di meccanismi di contenimento del rischio per le imprese distributrici soggette alla regolazione premi-penalità (peraltro già introdotti in via transitoria per il biennio 2012-2013 del terzo periodo di regolazione per effetto della deliberazione 436/2012/R/gas, come ricordato al punto 2.8);
 - la definizione delle dimensioni minime di impresa quale discriminante per l’applicazione obbligatoria della regolazione premi-penalità.

- 3.21 Nel documento 341/2012/R/gas l’Autorità ha inoltre prospettato alcuni orientamenti in materia di incentivazione degli investimenti che giova ricordare:
- coerenza nell’adozione dei provvedimenti e degli strumenti di regolazione delle tariffe, della qualità e della misura;
 - evitare che i meccanismi di regolazione non siano origine di meccanismi di “doppia remunerazione” o di altri effetti che possano distorcere lo svolgimento dei servizi nelle condizioni di qualità ed efficienza che devono essere assicurate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - progressivo spostamento verso strumenti di regolazione orientati all’*output* e valutazione dei costi e dei benefici associati ai differenti approcci, nella prospettiva di creazione di valore per il cliente finale.
- 3.22 Con la deliberazione 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, previsti dall’Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni.
- 3.23 Va osservato infine come in occasione delle gare per l’affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas le imprese potranno offrire standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dall’Autorità. Attraverso la presente consultazione l’Autorità intende raccogliere elementi utili all’elaborazione di eventuali orientamenti in materia.

Spunti per la consultazione

Q.1 *Osservazioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dall’Autorità offerti dalle imprese distributrici in occasione delle gare per il rilascio delle concessioni del servizio di distribuzione (si veda il punto 3.23). Motivare le risposte.*

4 Sintesi degli orientamenti per il quarto periodo di regolazione

- 4.1 Sulla base di quanto esposto nel precedente capitolo l’Autorità intende confermare nel suo complesso l’impianto regolatorio vigente in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, introducendo però elementi di maggiore selettività:
- a) mantenendo l’obiettivo di lungo termine introdotto nel 2008 in relazione alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi;
 - b) intervenendo su alcuni aspetti della regolazione, in coerenza con gli obiettivi identificati e alla luce delle analisi tecniche svolte e degli effetti economici della regolazione vigente;
 - c) prevedendo una razionalizzazione degli schemi di incentivazione degli investimenti attualmente previsti dalla RQDG e RTDG, in una logica di maggiore selettività, combinando logiche *input-based* con logiche *output-based*.

- 4.2 Con riferimento alla regolazione premi-penalità che incentiva la riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, vi sono ulteriori ragioni che inducono l’Autorità a confermare per il nuovo periodo l’impianto vigente:
- a) la relativa semplicità degli indicatori utilizzati;
 - b) l’oggettiva esistenza di elementi di criticità derivanti dagli esiti delle gare per l’affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione, che suggeriscono prudenza nel porre mano ad una regolazione ancora in fase di maturazione.
- 4.3 Al riguardo va osservato che i contributi e le osservazioni pervenuti in esito agli incontri tematici del 2011 e alla consultazione 341/2012/R/gas hanno evidenziato una posizione divergente da parte delle imprese distributrici in materia di regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi. In particolare, una sola associazione di categoria di imprese distributrici ha proposto modifiche sostanziali all’impianto regolatorio vigente ed ha formulato proposte alternative di regolazione. Le rimanenti associazioni non hanno evidenziato particolari criticità in proposito, ragione per la quale l’Autorità ritiene che per tali associazioni la regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi sia ritenuta efficiente, oltre che efficace.
- 4.4 Le modifiche sostanziali proposte dalla associazione di categoria di cui al punto precedente sono così riassumibili:
- a) individuazione di un nuovo indicatore composto da più variabili opportunamente pesate che diano una rappresentazione multidimensionale del presidio della sicurezza da parte del distributore;
 - b) introduzione di due regolazioni separate associate alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, una che incentivi la riduzione di quelle interrate, l’altra che incentivi la riduzione di quelle aeree; ciò per via della impossibilità delle imprese distributrici di governare le dispersioni, in particolare quelle aeree;
 - c) attribuzione di un peso diverso, rispetto a quello vigente, alle dispersioni interrate;
 - d) differenziazione della regolazione in funzione del grado di concentrazione;
 - e) registrazione di una segnalazione di dispersione di un dipendente dell’impresa distributtrice non come segnalazione di terzi, venendosi in tal modo a penalizzare un comportamento virtuoso da parte dell’impresa distributtrice;
 - f) le reti più vetuste sono maggiormente penalizzate.
- 4.5 L’Autorità non condivide le proposte enunciate dalla associazione di categoria delle imprese distributrici dal momento che:
- a) l’individuazione di un nuovo indicatore composto da più variabili opportunamente pesate che diano una rappresentazione multidimensionale del presidio della sicurezza da parte del distributore dovrebbe essere meglio formulata; la proposta appare poco circostanziata, di difficile implementazione e non supportata da adeguata previsione di efficacia e di efficienza; è inoltre in contrasto con quanto affermato al punto 4.2;
 - b) due regolazioni separate associate alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, una che incentivi la riduzione di quelle interrate, l’altra che incentivi la riduzione di quelle aeree, appaiono inefficienti; inoltre l’Autorità non

condivide il fatto che le dispersioni segnalate da terzi, in particolare quelle aeree, non siano governabili dal distributore; l'ispezione programmata della rete, l'odorizzazione del gas e la protezione catodica delle condotte interrato costituiscono strumenti funzionali ad attività di prevenzione di possibili situazioni di pericolo, dunque al contenimento/riduzione delle dispersioni di gas, anche segnalate da terzi; il trend crescente del rapporto tra le dispersi aeree e quelle interrato (si veda la tavola A1.10) evidenzia la necessità di intensificare le attività di controllo ed ispezione delle parti aeree;

- c) il diverso peso attribuito correntemente alle dispersioni interrato ed aeree segnalate da terzi sembra bilanciare correttamente le due componenti, come evidente dalla tavola A1.1 nella quale i due valori nel 2011 sono praticamente coincidenti⁶;
- d) come già osservato al punto 3.18, lettera e), il grado di concentrazione appare non dirimente ai fini della regolazione incentivante;
- e) è corretto, in principio, che la segnalazione di un dipendente dell'impresa distributrice sia registrata come segnalazione terzi proprio perché trattasi di comportamento virtuoso, al pari di quello di un qualsiasi cittadino;
- f) non è condivisibile l'affermazione secondo cui le reti più vetuste siano le più penalizzate, dal momento che la regolazione richiede miglioramenti a partire dai livelli effettivi comunicati dall'impresa distributrice e ne incentiva il miglioramento.

Extra-remunerazione degli investimenti

- 4.6 Nel documento 341/2012/R/gas l'Autorità ha indicato, come via per sviluppare soluzioni che possano contemperare ed equilibrare i meccanismi *input based* con meccanismi *output based* previsti dalla regolazione vigente, la graduale introduzione di forme ibride di incentivazione con una quota parte della extra remunerazione riconosciuta *ex-ante* e garantita (logica *input*) e la restante parte dell'extra remunerazione riconosciuta solo a fronte dell'effettivo raggiungimento di obiettivi (fissati *ex-ante*) prevedendo, comunque, la responsabilizzazione dell'impresa distributrice limitatamente alle variabili sotto il suo diretto controllo.
- 4.7 Dai dati relativi agli investimenti dichiarati dalle imprese distributrici per gli anni 2009 e 2010 emerge che il valore delle condotte realizzate per la sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo (circa 135 milioni di euro a prezzi 2011) è superiore al valore delle condotte di nuova realizzazione (circa 98 milioni di euro a prezzi 2011). Emerge poi che il valore delle condotte dismesse dalle imprese che hanno effettuato sostituzioni ammonta a circa 28 milioni di euro a prezzi 2011.
- 4.8 Dalla combinazione dei dati relativi ai costi sostenuti per la sostituzione e alle quantità fisiche sostituite emerge inoltre una forte variabilità dei costi unitari per metro di condotta sostituito sui quali l'Autorità sta valutando l'avvio di specifici approfondimenti, anche in una logica di corretta attribuzione degli investimenti nelle categorie extra-remunerate.

⁶ Circa 6 dispersioni convenzionali per migliaio di clienti sia per la componente relativa alle dispersioni interrato che per la componente relativa alle dispersioni aeree.

- 4.9 Nella logica di selettività appare opportuno incentivare investimenti solo se correlati a effettivi miglioramenti della qualità. Diversamente potrebbe essere corso il rischio di premiare ulteriormente le imprese meno efficienti.
- 4.10 In relazione a tali considerazioni l'Autorità:
- a) ritiene che sia molto difficile implementare controlli efficaci sulla corretta allocazione alle diverse tipologie e pertanto reputa opportuno valutare l'ipotesi di dar corso all'ipotesi di ridisegno dei meccanismi di incentivo, sviluppando metodologie incentrate su logiche *output based*;
 - b) ritiene preferibile dimensionare l'ammontare dell'incentivo sulla base di valutazioni *standard* dei costi applicate a variazioni fisiche delle consistenze (nello specifico delle condotte sostituite ai km di rete sostituiti).
- 4.11 L'attuale meccanismo di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, come disciplinato dall'articolo 32 della RQDG, peraltro già contiene una seppur embrionale forma di combinazione di logiche *input* con logiche *output* che fa riferimento a indicatori fisici. Infatti l'ammontare dei premi e delle penalità è modulato in funzione del grado di copertura del telecontrollo dei sistemi di protezione catodica delle reti e dei gruppi di riduzione finale.
- 4.12 L'Autorità ritiene opportuno, in ragione di ciò, non confermare nel quarto periodo di regolazione i meccanismi di incentivazione disciplinati dal comma 45.3 della RTDG relativi al riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, riassorbendoli nell'attuale meccanismo di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, che allo scopo potrebbe essere integrato mediante l'introduzione di specifici fattori incentivanti. In particolare:
- a) il meccanismo di incentivazione di cui al comma 45.3, lettera a) della RTDG (ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI) potrebbe essere riassorbito attraverso l'introduzione di un fattore incentivante ε_{od} da applicare nella formula di cui al comma 32.4 della RQDG;
 - b) il meccanismo di incentivazione di cui al comma 45.3, lettera b) della RTDG (sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo) potrebbe essere riassorbito attraverso l'introduzione di un fattore ε_{gh} da applicare nella formula di cui al comma 32.14 della RQDG.
- 4.13 La costruzione dei fattori incentivanti ε_{od} ed ε_{gh} verrà effettuata in modo tale che l'ammontare dei premi o delle penalità sia corretto per tenere conto dell'impegno dell'impresa nell'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI e nella sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, in modo tale da assicurare all'impresa virtuosa il mantenimento di un valore di incentivazione orientativamente pari a quello precedentemente gestito nell'ambito della RTDG.

Regolazione premi-penalità

- 4.14 Sulla base di quanto sopra esposto l'Autorità è orientata a confermare la regolazione premi-penalità che incentiva la riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione.

Perimetro ottimale per la regolazione premi-penalità.

- 4.15 Al fine di minimizzare l'impatto dell'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas sulla regolazione premi-penalità, l'Autorità è orientata ad adottare l'impianto di distribuzione quale perimetro ottimale per la regolazione premi-penalità, in luogo dell'ambito provinciale di impresa. Tuttavia, rivestendo tale tematica grande rilevanza, come osservato al punto 3.20, secondo alinea, nel capitolo 5 ne viene sviluppata l'AIR, attraverso l'esame di quattro opzioni di regolazione.

Esclusione dalla regolazione premi-penalità dei perimetri di piccole dimensioni

- 4.16 Considerata la minore controllabilità da parte dell'impresa distributrice dell'indicatore relativo alle dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi al decrescere della dimensione del perimetro di regolazione (cfr punti 3.15, lettera d), e 3.18, lettera f)), al fine di ridurre il rischio per le imprese distributrici, l'Autorità ritiene che i perimetri di piccola dimensione possano rimanere esclusi dalla regolazione premi-penalità. Per questi perimetri saranno introdotte forme di controllo mirate a prevenire il possibile deterioramento della sicurezza del servizio.

Regolazione incentivante la riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi

- 4.17 Al fine di garantire continuità e stabilità all'azione regolatoria, l'Autorità ritiene che l'orizzonte temporale di dodici anni individuato per il raggiungimento del livello obiettivo da parte di tutte le imprese distributrici, con decorrenza dal 2009, debba essere confermato.
- 4.18 Considerati i vigenti meccanismi di contenimento del rischio, recentemente rafforzati con la deliberazione 436/2012/R/gas, e nella prospettiva di semplificare gli oneri amministrativi complessivi, l'Autorità è orientata ad utilizzare il livello effettivo annuale dell'indicatore relativo alle dispersioni convenzionali localizzate su segnalate di terzi.

Regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione

- 4.19 L'Autorità intende valutare l'innalzamento del numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione nonché la prevenzione di possibili comportamenti opportunistici delle imprese circa la scelta dei momenti dell'anno e dei punti della rete in cui effettuare le misure.

Valorizzazione dei premi e delle penalità

- 4.20 L'Autorità intende prevedere un aggiornamento del parametro che valorizza i premi e le penalità, sulla base dell'evoluzione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione del gas.

Meccanismi di contenimento del rischio

- 4.21 L'Autorità intende confermare i meccanismi di contenimento del rischio vigenti, inclusi quelli introdotti con la deliberazione 436/2012/R/gas in materia di impatto degli incidenti da gas di responsabilità dell'impresa sui premi e di diluizione ed eventuale annullamento delle penalità.

Imprese distributrici di minore dimensione

- 4.22 L'Autorità intende acquisire elementi utili per valutare la partecipazione facoltativa alla regolazione premi-penalità per le imprese distributrici di minore dimensione, prevedendo anche forme di aggregazione tra le stesse imprese. Ciò sia per le ragioni indicate al punto 4.16 per i perimetri di piccole dimensioni, sia per ragioni di opportunità delle imprese stesse. Per quelle non partecipanti alla regolazione premi-penalità, come per gli impianti di minore dimensione, potrebbero essere introdotte forme di controllo mirate a prevenire il possibile deterioramento della sicurezza del servizio.

Obblighi di sicurezza del servizio

- 4.23 L'Autorità intende confermare gli obblighi di sicurezza del servizio, rendendo più stringenti quelli riguardanti l'ispezione annuale della rete. L'Autorità intende inoltre confermare la regola secondo la quale il mancato rispetto di uno o più obblighi di sicurezza del servizio comporti l'annullamento degli eventuali premi relativi ad entrambe le componenti odorizzazione e dispersioni soggette alla regolazione incentivante.

Controlli e verifiche ispettive

- 4.24 L'Autorità intende confermare il quadro vigente prevedendo controlli mirati per gli impianti e le imprese che non partecipano dalla regolazione premi-penalità.

Monitoraggio della pressione di esercizio della rete in bassa pressione

- 4.25 Considerato che dal punto di vista della sicurezza la pressione di fornitura è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzatrici del gas, l'Autorità intende valutare l'introduzione di un monitoraggio della pressione di esercizio delle reti in bassa pressione.

Obbligo di comunicazione annuale dei dati di sicurezza del servizio

- 4.26 Nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione della regolazione, l'Autorità intende razionalizzare gli obblighi di comunicazione annuale dei dati.

Continuità del servizio

- 4.27 L'Autorità intende pervenire ad una semplificazione della regolazione, introducendo indicatori di durata e numero delle interruzioni del servizio diffusi a livello

internazionale in luogo di quelli attualmente disciplinati, ed il monitoraggio del numero di interruzioni subite da ogni cliente finale.

Spunti per la consultazione

Q.2 *Osservazioni circa il nuovo possibile meccanismo di extra-remunerazione degli investimenti per il risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e per l'ammmodernamento dei sistemi di odorizzazione del gas. Motivare le risposte.*

5 Perimetro ottimale della regolazione premi-penalità

- 5.1 Come accennato al punto 3.20 uno degli aspetti di maggiore rilevanza da affrontare riguarda il perimetro ottimale cui applicare la regolazione premi-penalità, in particolare la regolazione che incentiva la riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi. Tale orientamento appare particolarmente rilevante in vista dell'avvio delle gare per l'affidamento delle nuove concessioni del servizio di distribuzione del gas. E' pertanto questo un aspetto di maggiore rilevanza sul quale l'Autorità intende indirizzare l'AIR.
- 5.2 Prima di entrare nello specifico dell'AIR, appare utile evidenziare come una regolazione premi-penalità basata su di un indicatore e sulla determinazione *ex-ante*, per tutti gli anni del periodo di regolazione, di livelli tendenziali, ed una determinazione *ex-post*, anno per anno, di premi e delle penalità sulla base del confronto tra i livelli tendenziali e i livelli effettivi, dipenda fortemente dall'estensione del perimetro di applicazione della stessa regolazione, e debba di conseguenza mediare tra i seguenti aspetti:
- a) più aumenta il perimetro di aggregazione dell'indicatore e maggiore è il rischio che la regolazione fornisca stimoli non adeguati alle imprese distributrici, favorendo compensazioni tra buone performance di parti del perimetro di regolazione con cattive performance di altre parti del perimetro di regolazione; più diminuisce il perimetro di aggregazione dell'indicatore e più la regolazione tende a premiare o penalizzare sulla base delle effettive performance dell'indicatore;
 - b) d'altra parte un minore perimetro di aggregazione, come evidenziato nell'Appendice A1 alla lettera f), rende più volatile l'indicatore: maggiore volatilità significa minore controllabilità dell'indicatore da parte dell'impresa distributrice.
- 5.3 **IPOTESI DI REGOLAZIONE #1.** Vengono considerate 4 opzioni (la tabella 3 riporta la sintesi della valutazione preliminare):
- a) **opzione #1.0 (opzione nulla):** mantenere la regolazione per ambito provinciale di impresa;
 - b) **opzione #1.A:** adottare come perimetro per la regolazione premi-penalità l'impianto di distribuzione;
 - c) **opzione #1.B:** adottare come perimetro per la regolazione premi-penalità l'impresa distributrice;
 - d) **opzione #1.C:** adottare come perimetro per la regolazione premi-penalità l'ambito territoriale, in coerenza con il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero

dello sviluppo economico di concerto con il Ministero per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale.

- 5.4 Dal punto di vista dell'efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi individuati:
- a) l'opzione #1.A appare la più indicata, proprio in virtù di quanto esposto al precedente punto 5.2, dal momento che minimizzerebbe il rischio di compensazione degli indicatori (lettera a)); per evitare il rischio di volatilità dell'indicatore (lettera b)) appare opportuna l'esclusione dalla regolazione premi-penalità degli impianti di minore dimensione, cioè con numero di clienti inferiore ad una determinata soglia (si vedano i successivi punti 5.11 e 5.14);
 - b) sempre in relazione a quanto esposto al punto 5.2, le opzioni #1.0, #1.B e #1.C appaiono di minore efficacia rispetto a quella valutata per l'opzione #1.A, tanto minore al crescere del livello di aggregazione.
- 5.5 Dal punto di vista dell'efficienza, ovvero della massimizzazione del rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate:
- a) anche in questo caso l'opzione #1.A sembrerebbe essere la più indicata per almeno due motivi:
 - eviterebbe un effetto di tipo *sussidio incrociato*, andando a premiare e a penalizzare in funzione dell'effettivo comportamento dell'indicatore;
 - limiterebbe l'onere amministrativo dovuto alla dinamicità degli impianti di distribuzione (separazioni, interconnessioni, etc.) ai soli impianti interessati, senza ripercuotersi sull'intero perimetro che diversamente sarebbe in regolazione (ambito provinciale se opzione #1.0, impresa se opzione #1.B, ambito territoriale se opzione #1.C).
 - b) l'opzione #1.C è valutata di scarsa efficienza dal momento che, fino al completamento dei processi di affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione, la performance di una impresa dipenderebbe in molti casi anche da quella di altre imprese che servono nel medesimo ambito territoriale, e quindi tenderebbe ad amplificare il fenomeno di *sussidio incrociato*, in questo caso anche tra imprese diverse⁷;
 - c) le opzioni #1.0 e #1.B si collocano ragionevolmente entro una valutazione intermedia tra l'opzione #1.A e l'opzione #1.C poiché l'effetto *sussidio incrociato* sarebbe limitato ad impianti della stessa impresa, in modo più accentuato per l'opzione #1.B.
- 5.6 Dal punto di vista della semplicità amministrativa, intesa come capacità di evitare aggravii burocratici ed amministrativi, la soluzione #1.A appare ancora una volta la più interessante. La maggiore numerosità di "perimetri in regolazione" non deve infatti trarre in inganno: è la dinamicità degli impianti (si vedano in proposito il punto 3.20 e l'Appendice 3) l'aspetto più oneroso da tenere in considerazione dal punto di vista amministrativo piuttosto che la numerosità dei "perimetri in regolazione"; in base all'esperienza acquisita, tale dinamicità crea complicazioni

⁷ Come già osservato, in base alle tempistiche disciplinate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, si presume che per buona parte del IV periodo di regolazione un ambito territoriale possa essere servito da più imprese distributrici.

dovute a interconnessioni e separazioni degli impianti che si amplificano nella fase di aggregazione dei dati dal livello di impianto al livello di ambito provinciale. Tale complicazione si traduce frequentemente nel confronto, anno dopo anno, tra livelli effettivi relativi ad ambiti provinciali costituiti da impianti di distribuzione che sono cambiati rispetto al momento della determinazione dei livelli tendenziali, e i livelli tendenziali stessi, e la cui gestione amministrativa diventa sempre più tortuosa col trascorre del tempo. Non solo, anche le fusioni o gli scorpori tra imprese distributrici impattano sulla gestione amministrativa. Tuttavia si ritiene che tali eventi impattino in misura minore in caso di adozione dell'opzione #1.A. D'altra parte anche le soluzioni #1.0, #1.B e #1.C richiedono la registrazione e la comunicazione dei dati all'Autorità per impianto di distribuzione, come attualmente disciplinato dalla RQDG (salvo cambiamenti derivanti dall'esito del presente procedimento). Tali soluzioni potrebbero diventare più interessanti dal punto di vista amministrativo solo se la comunicazione dei dati all'Autorità non avvenisse per impianto ma, rispettivamente, per ambito provinciale, per impresa distributtrice o per ambito territoriale. Sotto questo profilo l'opzione #1.C risulta senza dubbio la più onerosa poiché imporrebbe alle imprese un reciproco scambio dati non ragionevole, almeno fino a quando non sia completato l'iter di affidamento delle nuove concessioni del servizio di distribuzione.

- 5.7 L'ipotesi di un perimetro di regolazione basato sul territorio provinciale appare difficilmente percorribile anche in ragione delle recenti iniziative di riordino degli Enti Locali promosse dal Governo e dal Parlamento.
- 5.8 Dal punto di vista della concordanza, definita come minimizzazione dei *trade-off* presenti tra diversi obiettivi o diversi risultati attesi, non si ritiene vi siano delle differenze sostanziali tra le varie opzioni.
- 5.9 Dal punto di vista della tempestività, intesa come distribuzione temporale degli effetti e, dunque, dell'efficacia della stessa, per quanto discusso in relazione ai criteri di efficacia, efficienza e semplicità amministrativa, l'opzione #1.A sembrerebbe essere quella che possa consentire di raggiungere gli obiettivi con maggiore rapidità.

Tabella 3 – Valutazione qualitativa delle opzioni relative all'ipotesi di regolazione #1

Criteri di valutazione qualitativa	Opzione #1.0	Opzione #1.A	Opzione #1.B	Opzione #1.C
Criterio 1: Efficacia	Media	Alta	Medio-bassa	Medio-bassa
Criterio 2: Efficienza	Media	Alta	Medio-bassa	Bassa
Criterio 3: Semplicità amministrativa	Media	Medio-alta	Media	Bassa
Criterio 4: Concordanza	Non rilevante			
Criterio 5: Tempestività	Media	Medio-alta	Media	Medio-bassa
Valutazione qualitativa complessiva	Media	Medio-alta	Medio-bassa	Bassa

- 5.10 Sulla base della valutazione qualitativa preliminare, l'opzione #1.A appare la preferibile. L'opzione #1.A è ritenuta anche la più indipendente dall'esito delle gare di affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas. Inoltre, come già osservato, non aggraverebbe in modo significativo l'onere amministrativo, rispetto alle altre opzioni, in caso di fusioni o scorpori tra imprese distributrici. Nell'Appendice 3 viene sviluppata una proposta volta a minimizzare gli effetti delle interconnessioni e separazioni di impianti di distribuzione e delle fusioni o scorpori tra imprese distributrici evidenziati al punto 5.6.
- 5.11 In caso di adozione dell'opzione #1.A, l'introduzione di una soglia dimensionale minima all'impianto di distribuzione ai fini della partecipazione alla regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate da terzi appare opportuna per le ragioni espresse ai punti 3.15, lettera d), e 3.18, lettera f)). Si ritiene che tale soglia dimensionale possa essere identificata in funzione del numero di clienti finali, ed essere fissata orientativamente ad un valore compreso nella forchetta 1.000-5.000 clienti finali⁸, con preferenza per un valore prossimo al limite superiore.
- 5.12 L'Autorità ritiene che la regola di cui al punto precedente possa essere introdotta anche qualora, in esito alla presente consultazione, il perimetro ottimale non debba risultare l'impianto di distribuzione. In tal caso, con riferimento alla forchetta di cui al punto precedente, la preferenza dell'Autorità si orienterebbe sempre ad un valore prossimo al limite superiore.
- 5.13 Infine l'Autorità intende:
- a) confermare la comunicazione annuale dei dati di sicurezza per impianto di distribuzione, qualunque sia l'opzione cui verrà dato seguito;
 - b) in caso di adozione dell'opzione #1.A, utilizzare l'impianto di distribuzione quale perimetro di regolazione ottimale anche per la regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione.
- 5.14 Con riferimento al punto precedente, lettera b), la regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione potrebbe essere applicata agli impianti distribuzione applicando la soglia individuata al punto 5.11. Per gli impianti esclusi rimarrebbe in ogni caso l'obbligo di sicurezza del servizio che prevede l'effettuazione di un numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione.

Spunti per la consultazione

- Q.3** *Osservazioni in merito alla scelta del perimetro ottimale per la regolazione incentivante. Motivare le risposte.*
- Q.4** *Si condividono gli orientamenti circa gli impianti di distribuzione di minore dimensione?*
- Q.5** *Si condividono gli orientamenti sulla gestione della dinamicità degli impianti illustrati nell'Appendice 3? Si ritiene che, ai fini della regolazione incentivante la*

⁸ Si noti come il posizionamento della soglia dimensionale sul numero di clienti finali a 1.000 piuttosto che 5.000 aumenta il numero di impianti di distribuzione escludibili dalla regolazione incentivante. La tavola A1.9 indica che tale numero può all'incirca triplicare, passando da 681 a 1.892.

riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, i livelli di partenza possano essere calcolati sulla media dei tre anni, anzichè due, precedenti l'anno di inizio del quarto periodo di regolazione?

6 Regolazione premi-penalità

6.1 Nel presente capitolo e nei successivi della presente parte vengono illustrati gli ulteriori orientamenti dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio. Resta inteso che per ogni aspetto di regolazione per il quale non vengono formulate proposte di modifica si intende confermata per il quarto periodo la regolazione vigente nel terzo.

Orizzonte temporale di lungo termine per le dispersioni localizzate su segnalazione di terzi

6.2 Indipendentemente dalla durata del quarto periodo di regolazione, in coerenza con il comma 32.12 della RQDG e con il punto 8.4 del documento 341/2012/R/gas, l'Autorità ritiene che, sulla base di quanto argomentato ai punti 3.15, lettera b), e 3.18, lettera d), l'orizzonte temporale per il raggiungimento del livello obiettivo di 7.5 dispersioni convenzionali localizzate su segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali debba essere fissato a 7 anni (cfr. punto 3.6).

Utilizzo del livello effettivo annuale per le dispersioni convenzionali localizzate su segnalazione di terzi per migliaio di clienti

6.3 Il livello effettivo dell'indicatore dispersioni convenzionali localizzate su segnalazione di terzi per migliaio di clienti (DTconv) nell'anno di riferimento è attualmente biennializzato, vale a dire è calcolato sulla base della media ponderata sul numero di clienti finali del livello dell'anno di riferimento e del livello dell'anno precedente quello di riferimento. Per il quarto periodo l'Autorità è orientata ad utilizzare il livello effettivo annuale per l'anno di riferimento. Tale preferenza semplificherebbe l'onere amministrativo nel suo complesso, senza comportare rischi particolari per le imprese dal momento che:

- a) nell'utilizzo della media biennale, se è vero che un valore negativo in un anno possa essere mitigato da un valore positivo nell'altro, è anche vero che un valore positivo in un anno possa essere compromesso da un valore negativo nell'altro; in altre parole un valore negativo in un dato anno ha effetto anche sul successivo, mentre con il livello annuale l'effetto negativo si avrebbe solo su di un anno;
- b) l'introduzione di una soglia minima dimensionale per gli impianti di distribuzione in regolazione garantirebbe maggiore stabilità al parametro DTconv, come già osservato;
- c) sono già in vigore e saranno confermati i meccanismi di contenimento del rischio (tetto massimo ai premi e alle penalità, diluizione delle penalità, etc.).

Fattori incentivanti il telecontrollo

- 6.4 La RQDG prevede che i premi e le penalità determinati dalla regolazione che incentiva la riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi possano essere corretti, aumentando il premio o riducendo la penalità, a seconda del grado di copertura del telecontrollo dello stato di protezione catodica efficace della rete (parametro Ipc) e dei gruppi di riduzione finali (parametro Ip).
- 6.5 La tavola A1.14 illustra la distribuzione degli ambiti provinciali soggetti alla regolazione premi-penalità in funzione del parametro Ipc: metà degli ambiti provinciali ha un valore dell'indicatore Ipc inferiore a 0,7, l'altra metà un valore superiore o uguale a 0,9. Il dato sembrerebbe evidenziare che le imprese orientate ad implementare il telecontrollo dello stato di protezione catodica efficace della rete lo implementino su tutta la rete dell'ambito provinciale.
- 6.6 La tavola A1.15 illustra la distribuzione degli ambiti provinciali soggetti alla regolazione premi-penalità in funzione del parametro Ip: nel 2011 solamente un terzo degli ambiti provinciali ha superato il valore di 0,1 dell'indicatore Ip. Per quasi tutti i restanti ambiti il valore di Ip è inferiore a 0,03. In questo caso il dato sembrerebbe evidenziare che le imprese orientate ad implementare il telecontrollo dei gruppi di riduzione finale lo implementino su almeno il 10% dei gruppi di riduzione finale dell'ambito provinciale.
- 6.7 L'Autorità è orientata a confermare tali fattori incentivanti, ma solamente per i primi due/tre anni del quarto periodo di regolazione, in modo tale da incentivare una accelerazione del telecontrollo dello stato di protezione catodica efficace della rete e dei gruppi di riduzione finali, prevedendo valori più sfidanti per i parametri Ipc e Ip, ma al contempo una maggiorazione del fattore incentivante i premi o le penalità, e in particolare:
- a) per il parametro Ipc, solamente valori superiori ad un valore compreso nella forcella 0,93-0,97, con corrispondente valore del fattore incentivante (ϵ_{pc}) pari a 0,09-0,10;
 - b) per il parametro Ip, solamente valori superiori ad un valore compreso nella forcella 0,20-0,30, con corrispondente valore del fattore incentivante (ϵ_p) pari a 0,11-0,12.

Regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione

- 6.8 L'Autorità intende confermare sia l'impianto regolatorio che la formula di calcolo dei premi relativi alla incentivazione del numero di misure del grado di odorizzazione.
- 6.9 Facendo tuttavia riferimento a quanto osservato ai punti 3.15, lettera c), e 3.18, lettera e) (il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi sembra non dipendere dal grado di concentrazione), l'Autorità intende valutare se tale evidenza possa essere applicabile anche nel calcolo del parametro Odmin (numero minimo convenzionale di misure del grado di odorizzazione per migliaio di clienti finali), utilizzando un solo valore per il parametro alfa (0,001) ed uno per il parametro beta (0,10).
- 6.10 Attraverso la presente consultazione l'Autorità intende inoltre valutare se:

- a) al fine di aumentare la sicurezza del servizio di distribuzione, sia opportuno innalzare la soglia minima del numero minimo obbligatorio di misure del grado di odorizzazione;
 - b) nonostante quanto previsto dalla norma UNI 7133-2 del maggio 2012 in materia di odorizzazione di gas per uso domestico e similare (punti 6.1 e 6.2.1) e dall'articolo 8, comma 8.2, lettera a), e comma 8.7 della RQDG, introdurre una regola mirata a contrastare possibili comportamenti opportunistici da parte delle imprese nella effettuazione delle misure del grado di odorizzazione, quali: la scelta di punti troppo vicini alla cabina REMI o di momenti dell'anno maggiormente favorevoli (ad esempio immediatamente dopo l'immissione di odorizzante) o l'installazione di sistemi di odorizzazione su gruppi di riduzione per i quali non è possibile allo stato attuale monitorare i volumi di gas che transitano in tali gruppi di riduzione e i relativi quantitativi di odorizzante effettivamente immesso in rete.
- 6.11 Va sottolineato come la regolazione dell'Autorità sembra aver favorito la diffusione degli impianti a dosaggio diretto dell'odorizzante nel gas distribuito con allarmi trasmessi tramite telecontrollo. Tali impianti consentono di dosare l'odorizzante in quantità proporzionale al volume effettivo di gas transitato garantendo così un tasso di odorizzazione costante nel tempo indipendentemente dalle variazioni di portata del gas e di trasmettere a distanza, in tempo reale, allarmi per guasti/anomalie di funzionamento. L'incentivazione alla diffusione di tali sistemi è stata introdotta con la RTDG e viene proposta, con un differente meccanismo (si veda il punto 4.12, lettera a)) per il quarto periodo di regolazione.

Aggiornamento del parametro che valorizza i premi e le penalità

- 6.12 Considerata l'evoluzione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione⁹, l'Autorità intende aggiornare il parametro che valorizza i premi e le penalità (VALconv), attualmente fissato a 130 €/cliente, ad un valore compreso nella forchetta 133-137 €/cliente.

Effetti del mancato rispetto di uno degli obblighi di sicurezza del servizio

- 6.13 Come già accennato, la RQDG prevede che il mancato rispetto di almeno un obbligo di sicurezza del servizio per un impianto di distribuzione comporti l'annullamento degli eventuali premi dell'ambito provinciale cui appartiene il predetto impianto di distribuzione (cfr punti 3.9 e 3.10)¹⁰.
- 6.14 L'Autorità intende confermare tale regola che, in caso di adozione dell'opzione #1.A, avrebbe effetto sul solo impianto di distribuzione interessato dal mancato rispetto dell'obbligo.
- 6.15 L'Autorità intende inoltre prevedere l'annullamento dei premi anche in caso di mancato rispetto di una o più disposizioni relative al servizio di pronto intervento (articolo 25 della RQDG), riscontrabili anche a seguito di verifica ispettiva.

⁹ Al netto dei costi riconosciuti per il servizio di misura.

¹⁰ Il mancato rispetto di un obbligo di servizio può in ogni caso comportare l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi della legge n. 481/95.

Meccanismi di contenimento del rischio

- 6.16 *Impatto degli incidenti gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza.* Con la deliberazione 436/2012/R/gas è stato introdotto un meccanismo transitorio per il biennio 2012-2013 mirato a mitigare l'impatto degli incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza. In particolare, è stato disposto che l'accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice comporti una riduzione di due terzi, invece che l'annullamento, degli eventuali premi dell'ambito provinciale cui appartiene l'impianto di distribuzione nel quale si è verificato l'incidente.
- 6.17 Nelle premesse della medesima deliberazione l'Autorità ha comunque precisato che "i meccanismi di contenimento del rischio adottati per il biennio 2012-2013 siano da considerarsi una misura transitoria che, nella prospettiva del quarto periodo di regolazione, dovrà essere riesaminata, in particolare, in funzione del perimetro di regolazione cui verrà applicata la regolazione incentivante".
- 6.18 L'Autorità sta valutando se, adottando quale perimetro ottimale di regolazione l'impianto di distribuzione in luogo dell'ambito provinciale, la previgente regola che prevede l'annullamento degli eventuali premi possa essere ripristinata, salvo che per le imprese che distribuiscono il gas tramite un solo impianto di distribuzione, per le quali la regola vigente che decurta i due terzi degli eventuali premi potrebbe essere mantenuta.
- 6.19 *Diluizione delle penalità.* Sempre con la deliberazione 436/2012/R/gas, in analogia a quanto disciplinato per il settore elettrico e con riferimento alla regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi, è stato previsto che metà delle eventuali penalità accumulate da un ambito provinciale nel 2012 siano differite al 2013 e che nel 2013 tali penalità differite possano essere annullate in caso di raggiungimento del livello tendenziale da parte dell'ambito provinciale.
- 6.20 L'Autorità ritiene che tale regola possa essere introdotta stabilmente per il quarto periodo di regolazione, indipendentemente dal perimetro di regolazione che verrà adottato. In particolare l'Autorità propone che le penalità ricevute in un anno possano essere diluite, in parti uguali, nei restanti anni del periodo di regolazione ed essere annullate in caso di raggiungimento del livello tendenziale, con verifica in ognuno di tali restanti anni. Per ognuno di tali restanti anni, in caso di mancato raggiungimento del livello tendenziale, oltre alla penalità dell'anno, verrebbero versate anche le penalità differite da anni precedenti. Qualora invece il livello tendenziale fosse raggiunto le penalità differite da anni precedenti verrebbero annullate.
- 6.21 *Tetto massimo a premi e penalità e franchigia.* In materia di regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, sono in vigore:
- a) un meccanismo che fissa un tetto massimo ai premi e alle penalità (parametro P_{disp} compreso tra 1 e $-0,50$): viene riconosciuto all'impresa, in un dato anno, un miglioramento massimo, rispetto al livello tendenziale assegnato, pari al livello obiettivo di lungo termine (7,5 dispersioni) qualora il miglioramento ottenuto ecceda le 7,5 dispersioni; parimenti viene previsto per l'impresa un peggioramento massimo, rispetto al livello tendenziale assegnato, pari alla

metà del livello obiettivo di lungo termine (3,75 dispersioni) qualora il peggioramento ottenuto ecceda le 3,75 dispersioni;

- b) una franchigia del 5% sulla differenza tra il livello effettivo e il livello tendenziale entro la quale il premio o la penalità è posto convenzionalmente pari a zero.

6.22 Per stimolare maggiormente le imprese distributrici al miglioramento, in un quadro di contenimento del rischio sia per i clienti finali (in caso di premio) che per le stesse imprese (in casi di penalità), l'Autorità è orientata a innalzare il tetto sia ai premi che alle penalità. Allo scopo si ritiene che per tutto il quarto periodo di regolazione il parametro Pdisp possa essere aggiornato, prevedendo che vari tra -60 (aumento del 20% rispetto al tetto vigente - peggioramento massimo annuo rispetto al livello tendenziale pari a 4,5 dispersioni) e 1,20 (aumento del 20% rispetto al tetto vigente - miglioramento massimo annuo rispetto al livello tendenziale pari a 9 dispersioni). Contestualmente si ritiene di confermare la franchigia del +/- 5% in aumento/diminuzione al livello tendenziale.

Imprese distributrici di minore dimensione

6.23 L'Autorità intende acquisire elementi utili per valutare la partecipazione facoltativa alla regolazione premi-penalità per le imprese distributrici di minore dimensione, prevedendo anche forme di aggregazione tra le stesse imprese. Ciò sia per le ragioni indicate al punto 4.16 per i perimetri di piccole dimensioni, sia per ragioni di opportunità delle imprese stesse. Per quelle non partecipanti alla regolazione premi-penalità, come per gli impianti di minore dimensione, potrebbero essere introdotte forme di controllo mirate a prevenire il possibile deterioramento della sicurezza del servizio.

6.24 In caso di aggregazione potrebbero essere adottate le seguenti regole, già in vigore per la regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica:

- a) una impresa fungerebbe da "capogruppo" comunicando all'Autorità l'elenco delle imprese distributrici che si aggregano e degli impianti complessivamente serviti;
- b) l'impresa capogruppo rappresenterebbe tutte le altre imprese ai fini della regolazione premi-penalità, amministrando gli eventuali premi e penalità nei confronti delle imprese aggregate secondo regole trasparenti e condivise.

7 Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

Obbligo di ispezione della rete

7.1 Sono in vigore obblighi di ispezione della rete:

- a) percentuale minima annua di rete AP/MP (alta e media pressione) da sottoporre a ispezione pari al 30%;
- b) percentuale minima annua di rete BP (bassa pressione) da sottoporre a ispezione pari al 20%;

- c) frequenza di ispezione del 100% della rete, sia AP/MP che BP, pari a 4 anni per le reti di gas naturale.
- 7.2 La tavola A1.10 evidenzia i valori percentuali di rete ispezionata in AP/MP (alta e media pressione) e BP (bassa pressione) nel periodo 2008-2011. Nel 2011 la percentuale di rete AP/MP ispezionata è stata pari al 57,94% del totale della rete AP/MP, mentre la percentuale di rete BP ispezionata è stata pari al 54,10% del totale della rete BP. Inoltre negli anni 2009 e 2010 si sono registrate percentuali non dissimili a quelle del 2011. Alla luce di tali dati e degli obblighi vigenti l'Autorità propone di innalzare gli obblighi minimi annui di ispezione della rete al 33% per le reti AP/MP e al 25% per le reti BP. Ciò significa che se i tratti ispezionati sono diversi da un anno con l'altro (come dovrebbe essere) l'obbligo di ispezione del 100% della rete potrebbe essere portato a 3 anni per la rete AP/MP ed essere confermato a 4 per la rete BP, specificando anche che ogni tratto della rete debba essere ispezionato rispettivamente ogni 3 e 4 anni. Di conseguenza si propone di rimuovere, per ragioni di opportunità, la deroga di cui al comma 12.3 della RQDG (diversa modulazione delle percentuali di ispezione della rete in un biennio e in un triennio).
- 7.3 L'Autorità propone la pubblicazione del piano annuale di ispezione programmata della rete sul sito Internet delle imprese distributrici, allo scopo di prevenire comportamenti opportunistici in fase di registrazione delle dispersioni, quale ad esempio l'attribuzione di una dispersione di gas segnalata da terzi come già nota all'impresa distributtrice a seguito di ispezione programmata, e quindi non registrabile come tale.

Sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo

- 7.4 La tavola A1.13 illustra la percentuale di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo a livello nazionale per il periodo 2007-2010. La percentuale di sostituzione complessiva sembra essere in linea con il percorso obbligatorio introdotto con la RQDG (50% entro il 2010). Si ritiene che l'obbligo del 100% a fine 2014 possa quindi essere confermato.
- 7.5 L'incentivazione per la diffusione di tali sistemi è stata introdotta con la RTDG e viene confermata, con un differente meccanismo (si veda il punto 4.12, lettera b)) per il quarto periodo di regolazione.

Protezione catodica delle reti in acciaio

- 7.6 Sono in vigore obblighi di messa in protezione catodica efficace (o sostituzione o dismissione) delle reti in acciaio non protette catodicamente:
- a) per le reti AP/MP: 100% entro il 2011;
 - b) per le reti BP: 10% entro il 2010, 40% entro il 2013, 95% entro il 2015.
- 7.7 L'unico dato attualmente disponibile presso l'Autorità in materia di protezione catodica delle reti in acciaio è costituito dalla percentuale di rete in acciaio in bassa pressione messa in protezione catodica efficace o sostituita o dismessa al 31 dicembre 2010 rispetto a quella in esercizio al 31 dicembre 2006: tale percentuale su base nazionale è pari al 13% ed è in linea con la percentuale minima obbligatoria

prevista dalla RQDG. Si ritiene pertanto che gli obblighi vigenti possano essere confermati.

- 7.8 Inoltre, l'Autorità intende valutare se allineare la RQDG alle linee guida APCE nella versione entrata in vigore nel gennaio 2011, precisando, con riferimento al comma 31.2, lettera d), alinea (ii) della RQDG, che per rete non protetta catodicamente si intenderebbe:
- a) la lunghezza delle condotte in acciaio (estensione maggiore di 12 metri) alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa e con anodi galvanici, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - b) la rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica K_t ha espresso valori minori di 60, nei due anni precedenti e in quello di riferimento;
 - c) la lunghezza dei tratti di condotta in acciaio di lunghezza limitata (minore o uguale a 12 metri) misurata in metri, ai quali non è stata applicata la protezione catodica in conformità alla norma UNI 9165.
- 7.9 Per quanto riguarda la tabella O della RQDG relativa alle misure del potenziale di protezione catodica effettuate dall'impresa, si ritiene che possa essere aggiunta una colonna indicante se ogni misura sia stata effettuata tramite un sistema di telesorveglianza (TLC) oppure tramite operatore (OP).

Percentuale minima di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti

- 7.10 Per tale materia sono attualmente in vigore:
- a) un obbligo di servizio del 90%, con una franchigia di una telefonata ai fini del rispetto dell'obbligo (il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'annullamento degli eventuali premi e penalità dell'ambito provinciale cui appartiene l'impianto di distribuzione per il quale non è stato rispettato il presente obbligo) ;
 - b) uno standard generale del 95%, con una franchigia di una telefonata ai fini del rispetto dello standard e il pagamento di una penale per ogni intervento effettuato a seguito di chiamata per pronto intervento mancante al raggiungimento di tale standard generale a partire dal 90% previsto dall'obbligo di servizio e conseguente comunicazione all'Autorità dell'avvenuto pagamento delle penalità, ammontare pagato, estremi del pagamento e impianti per i quali sono state pagate le penalità.
- 7.11 Per ragioni di semplicità, si ritiene di mantenere l'obbligo di servizio e i suoi effetti sui premi e penalità in caso di mancato rispetto, portando però la percentuale minima dal 90% al 95% (pari a quella dello standard generale vigente), e contestualmente di rimuovere lo standard generale. Di conseguenza verrebbero rimossi la penalità da versare alla CCSE, la franchigia di una chiamata telefonica per la quale l'impresa non giunge sul luogo di chiamata entro 60 minuti e l'invio della comunicazione all'Autorità. Rimarrebbe confermata la franchigia di una telefonata ai fini del rispetto dell'obbligo di servizio.

8 Servizio di pronto intervento

Chiamate di pronto intervento non correlabili ad effettive dispersioni di gas riconducibili alle reti di distribuzione del gas

- 8.1 Casi di chiamate di pronto intervento non correlabili ad effettive dispersioni di gas riconducibili alle reti di distribuzione del gas sono già disciplinati dalla RQDG (ad esempio il falso allarme, ultimo periodo del comma 29.8, lettera c)). Per tali casi potrebbe prevista una registrazione semplificata degli interventi collegati alla prima chiamata ricevuta per la quale l'operatore è giunto a presidio sul luogo dell'intervento. Allo scopo:
- a) il comma 10.3 della RQDG (elenco di casi per i quali viene calcolato il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento) potrebbe prevedere una ulteriore casistica (falso allarme, con relativo aggiornamento della tabella M);
 - b) la prima chiamata dovrebbe essere registrata secondo quanto attualmente disciplinato ai commi 29.8 e 29.9 della RQDG;
 - c) le chiamate telefoniche ad essa collegate potrebbero essere registrate prevedendo un collegamento informatico al codice della prima chiamata (lettera c) del comma 29.8 della RQDG) ed una registrazione semplificata (sole lettere da a) a d) del comma 29.8 della RQDG).
- 8.2 L'Autorità darà seguito a tale registrazione semplificata solamente se, in esito alla consultazione, avrà la ragionevole certezza che non vi sia possibilità di indurre comportamenti opportunistici volti ad eludere gli obblighi di registrazione relativi al servizio di pronto intervento.

9 Controlli e verifiche ispettive

- 9.1 L'Autorità effettua ogni anno controlli e verifiche ispettive in materia di¹¹:
- a) pronto intervento, tramite la selezione di un campione di imprese distributrici (controlli telefonici nei confronti di 50 imprese distributrici nell'anno 2012);
 - b) qualità del gas, tramite la selezione di un campione di impianti di distribuzione (controlli tecnici nei confronti di 60 impianti nel biennio 2012/2013);
 - c) recuperi di sicurezza (regolazione premi e penalità), tramite la selezione di un campione di imprese sottoposte alla regolazione incentivante (verifiche ispettive nei confronti di 3 imprese nell'anno 2012).
- 9.2 La sezione IV della RQDG prevede inoltre una metodologia statistica per la verifica dei dati relativi alla sicurezza del servizio.
- 9.3 Sulla base dell'esperienza maturata l'Autorità intende:
- a) confermare la disciplina vigente prevedendo anche per il quarto periodo di regolazione l'effettuazione dei controlli di cui al punto 9.1;
 - b) non confermare la metodologia statistica di cui al punto precedente dal momento che le verifiche ispettive di cui al punto 9.1, lettera c) sono effettuate

¹¹ La RQDG, alla sezione IV, disciplina anche controlli in materia di qualità commerciale.

utilizzando l'indicatore di congruità per verificare la corretta attuazione della RQDG da parte delle imprese in materia di sicurezza del servizio ed in pratica già comprendono quanto previsto dalla metodologia statistica.

- 9.4 In sede attuativa dovrà essere tenuto conto delle scelte che verranno effettuate in particolare in relazione alle imprese e agli impianti che potranno non partecipare alla regolazione premi-penalità. Considerato che i controlli in materia di pronto intervento e di qualità del gas sono così numerosi da consentire di ciclare tutte le imprese distributrici nell'arco di quattro/cinque anni circa per ognuna delle due tipologie di controlli, l'attenzione deve essere spostata sulle verifiche ispettive relative ai recuperi di sicurezza. Tali verifiche ispettive, in principio, possono essere estese anche alle imprese non partecipanti alla regolazione premi-penalità, previa la definizione di un nuovo valore dell'indicatore di congruità da applicarsi a tali imprese distributrici.
- 9.5 In materia di pronto intervento, occorrerebbe chiarire che il requisito di adeguatezza di cui al comma 25.1, lettera a) della RQDG (cfr punto 3.12) sia riferibile anche alle risposte di tutte le chiamate pervenute al centralino di pronto intervento, incluse quelle relative ai controlli telefonici disposti dall'Autorità.
- 9.6 In materia di odorizzazione del gas, in virtù di quanto esposto al punto 6.10, lettera b), l'Autorità intende verificare tramite la presente consultazione la possibile introduzione di controlli aggiuntivi sulla qualità del gas, con particolare riferimento alla localizzazione dei punti di misura del grado di odorizzazione ed alla distribuzione nell'arco dell'anno di tali misure.
- 9.7 In materia di servizio di pronto intervento, al fine di facilitare le operazioni di verifica da parte dell'Autorità, risulta opportuno che negli elenchi delle chiamate di pronto intervento siano chiaramente identificabili le chiamate non pertinenti al pronto intervento.
- 9.8 Infine, come già indicato al punto 6.15, l'Autorità intende prevedere che, a seguito di evidenze che possano risultare dalle verifiche ispettive, l'annullamento dei premi sia applicabile anche in caso di mancato rispetto di una o più disposizioni relative al servizio di pronto intervento (articolo 25 della RQDG).

10 Altri orientamenti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Monitoraggio della pressione di esercizio per le reti BP

- 10.1 Attualmente la pressione del gas non è regolata nel valore minimo per quanto concerne le reti esercite in bassa pressione¹². Dal punto di vista della sicurezza la pressione di fornitura è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento

¹² Il documento "Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990" pubblicato nella G.U.C.E. del 01/12/2004 (2004/C296/02) fissa i valori di pressione minima/normale/massima di alimentazione agli apparecchi utilizzatori a gas naturale, pari rispettivamente a 17 mbar, 20 mbar e 25 mbar. In particolare la direttiva 29 giugno 1990, 90/396/EEC cosiddetta "Gas Appliances Directive", è stata recepita nell'ordinamento italiano con il DPR 661/96 per disciplinare gli apparecchi a gas per uso civile. La norma UNI EN 437 fornisce le raccomandazioni sia per quanto concerne la composizione che i valori di pressione delle diverse famiglie di gas, da applicare nelle prove di marcatura CE degli apparecchi utilizzatori a gas.

delle apparecchiature utilizzatrici di gas. In assenza di un valore minimo normato di pressione per le reti BP, l'Autorità intende introdurre uno o più indicatori in grado di fornire informazioni utili circa il livello minimo di pressione raggiunto in uno o più punti della rete.

- 10.2 Gli indicatori potrebbero essere:
- a) valore minimo di pressione raggiunto nell'anno;
 - b) tempo di permanenza del valore di pressione al di sotto di una data soglia nell'anno.
- 10.3 Per il punto a) è necessario stabilire un tempo di minimo di integrazione cui riferire la misura della pressione.
- 10.4 Per il punto b) risulta necessario fissare una soglia minima al valore della pressione.
- 10.5 In generale è necessario individuare il/i punto/i della rete in cui effettuare la misura della pressione. Potrebbero essere uno o più punti per ogni impianto di distribuzione, quali ad esempio il terminale di rete più lontano dal punto di riconsegna del trasportatore o dal gruppo di riduzione più lontano dal punto di riconsegna del trasportatore.
- 10.6 Ai fini della comunicazione dati all'Autorità potrebbe essere prevista la comunicazione del valore minimo misurato nell'impianto di distribuzione nel corso dell'anno e il tempo di permanenza di tale valore minimo oppure di un valore inferiore ad una soglia minima prefissata.
- 10.7 In alternativa la pressione potrebbe essere misurata nei gruppi di riduzione finali il cui telecontrollo è già incentivato dall'Autorità, e il cui apparato periferico già dovrebbe essere in grado di effettuare in continuo la misura della pressione. Allo scopo si potrebbe prevedere un aggiustamento del fattore incentivante ε_p .

Incidenti da gas

- 10.8 Le associazioni di categoria delle imprese distributrici hanno suggerito una modifica della definizione di incidente da gas, prevedendo di classificare un evento come incidente da gas solamente quando questo provochi "il decesso o lesioni gravi di persone o danni nei confronti di terzi" escludendo così i casi in cui il danno abbia interessato soltanto parti impiantistiche di proprietà dell'impresa distributtrice. L'Autorità non intende accogliere tale proposta di modifica dal momento che:
- a) non è tanto l'effetto dell'incidente quanto la potenziale pericolosità dello stesso a rilevare;
 - b) il verificarsi di un incidente da gas è di norma indicativo di potenziali inadeguatezze tecnico-organizzative dell'impresa distributtrice.

Periodo di subentro

- 10.9 La RQDG definisce il periodo di subentro come il periodo intercorrente tra la data di subentro di una nuova impresa distributtrice ed una data convenzionale successiva (31 dicembre dello stesso anno del subentro se il subentro è avvenuto nel primo semestre dell'anno, 31 dicembre dell'anno successivo quello del subentro se il subentro è avvenuto nel secondo semestre dell'anno). Per l'impresa distributtrice

uscente e nel caso di cessione della gestione in corso d'anno, il periodo di subentro è dato dall'intervallo di tempo compreso tra l'inizio dell'anno e l'ultimo giorno di gestione del servizio di distribuzione.

- 10.10 Il periodo di subentro comporta per l'impresa distributrice, oltre a comunicazioni annuali ridotte dei dati di sicurezza e continuità del servizio, l'esclusione degli impianti di distribuzione in periodo di subentro dalla regolazione premi-penalità e la non applicabilità della qualità commerciale (sezione III della RQDG).
- 10.11 L'Autorità è orientata a rimuovere il periodo di subentro: non vi è ragione per la quale le tutele per i clienti finali debbano venire meno in caso di subentro dal momento che, di norma, si tratta di imprese di distribuzione già operanti nel settore che, vincendo gare per la concessione del servizio di distribuzione, opererebbero su impianti di distribuzione pre-esistenti e già operanti a pieno regime. In principio la stessa disposizione potrebbe essere adotta anche per nuove imprese di distribuzione subentranti.
- 10.12 L'Autorità intende inoltre valutare l'ipotesi di introduzione di uno specifico obbligo di comunicazione sull'impresa uscente nei confronti di quella subentrante.

Comunicazioni annuali dei dati di sicurezza del servizio

- 10.13 Per ragioni di semplicità, e nell'ottica di razionalizzazione delle comunicazioni dati, l'Autorità ritiene che:
- a) la raccolta dati al 31 marzo possa riferirsi al solo anno di riferimento e non anche a quello precedente, per ogni informazione che deve essere comunicata;
 - b) la dichiarazione di conformità riguardante la certificazione del rispetto degli obblighi di sicurezza del servizio possa essere eliminata (rimarrebbe in ogni caso la certificazione tramite il sistema telematico).
- 10.14 Inoltre, nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 44/2012/A/com in materia di semplificazione e normalizzazione degli obblighi informativi, l'Autorità sta valutando l'opportunità di rimuovere la comunicazione di cui al comma 31.11 della RQDG in occasione di cambio di gestione dell'impianto di distribuzione a seguito di gare per il rinnovo delle concessioni.

Gas diversi dal gas naturale

- 10.15 Attraverso la presente consultazione l'Autorità intende valutare se estendere alle imprese di distribuzione del gas diverso dal gas naturale elementi di regolazione attualmente applicabili alle sole imprese di distribuzione del gas naturale.
- 10.16 Tra questi l'obbligo di frequenza di ispezione della rete che l'Autorità intende portare a 4 anni dai 5 attualmente in vigore, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza del servizio ed equiparare l'obbligo a quelle delle reti di gas naturale.

Altri orientamenti

- 10.17 In materia di obblighi di registrazione dei dati di sicurezza, al comma 29.2, lettera s) della RQDG, si propone di specificare tra i gruppi di riduzione finale anche il numero di quelli con portata nominale maggiore di 1.200 kW.

- 10.18 In materia di obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità, al comma 31.3, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG, il riferimento ai giorni solari per le riparazioni delle dispersioni di classe A2 sarà allineato alle definizioni della stessa RQDG e alle linee guida del CIG (7 giorni solari).

Spunti per la consultazione

- Q.6** *Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della sicurezza del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.*
- Q.7** *Come potrebbero essere attuati i controlli di cui al punto 6.10?*
- Q.8** *Si ritiene che le casistiche di rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento di cui al punto 10.3 della RQDG possano essere migliorate? Se sì, come?*
- Q.9** *Si condivide l'orientamento mirato ad introdurre il monitoraggio della pressione di esercizio delle reti BP?*
- Q.10** *A quali dati e/o informazioni potrebbe riferirsi l'obbligo proposto al punto 10.12?*
- Q.11** *Si ritiene che il tempo massimo per la riparazione della dispersioni di classe C possa essere ridotto rispetto a quanto attualmente disciplinato dalla RQDG?*
- Q.12** *Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della sicurezza del servizio di distribuzione? Motivare la risposta.*

11 Continuità del servizio

11.1 La disciplina vigente relativa alla continuità del servizio prevede:

- a) la definizione di durata dell'interruzione (articolo 16 della RQDG);
- b) la definizione di durata effettiva dell'interruzione (articolo 17 della RQDG);
- c) la definizione di durata convenzionale dell'interruzione (articolo 18 della RQDG);
- d) la definizione di durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali (articolo 21 della RQDG);
- e) la definizione del tempo di preavviso al cliente finale dell'interruzione con preavviso, pari ad un giorno lavorativo (articolo 19 della RQDG);
- f) la definizione della cause delle interruzioni: forza maggiore, cause esterne, di responsabilità dell'impresa distributrice (articolo 22 della RQDG).

11.2 Considerato quanto esposto ai punti 3.18, lettera h), e 4.27, l'Autorità intende pervenire ad una semplificazione complessiva della disciplina:

- a) introducendo indicatori di durata e numero delle interruzioni del servizio diffusi a livello internazionale in luogo di quelli attualmente disciplinati;
- b) ponendo particolare attenzione all'aumento delle interruzioni senza preavviso rispetto a quelle con preavviso;
- c) monitorando il livello qualitativo della continuità del servizio reso ai clienti finali (si vedano le tavole da A1.19, A1.23): è bene sottolineare, infatti, che la

garanzia di continua disponibilità del servizio deve rimanere un obiettivo primario per le imprese distributrici.

- 11.3 Con riferimento al punto 11.2, lettera a), l'Autorità intende introdurre le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) eliminare le durate effettiva e convenzionale dell'interruzione e mantenere la durata dell'interruzione;
 - b) eliminare la durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali;
 - c) con particolare riferimento alle interruzioni programmate, considerare senza preavviso le interruzioni programmate con un tempo di preavviso inferiore a quello in vigore;
 - d) introdurre due indicatori di numero¹³ e di durata¹⁴ delle interruzioni con riferimento alle interruzioni con e senza preavviso, lunghe o brevi, relativamente alle sole cause di responsabilità dell'impresa, coerentemente con quanto proposto alle lettere precedenti.
- 11.4 Con riferimento al punto 11.2, lettera b), l'Autorità ritiene che il tempo di preavviso possa essere innalzato a tre giorni lavorativi, con l'obiettivo di indurre una riduzione della percentuale di clienti che attualmente lo riceve in un tempo inferiore.
- 11.5 Con riferimento al punto 11.2, lettera c), l'Autorità intende valutare se tra le cause di interruzione di responsabilità dell'impresa distributtrice possa essere individuata una causa di secondo livello mirata a monitorare interruzioni della fornitura di gas conseguenti a irregolarità dei valori di pressione di fornitura all'utenza. In tali casistiche intervengono automaticamente i regolatori/stabilizzatori di pressione installati in prossimità delle utenze finali che interrompono per motivi di sicurezza l'erogazione del gas, provocando peraltro disagi all'utenza coinvolta. L'introduzione di tale causa di secondo livello consentirebbe di monitorare la consistenza del fenomeno.
- 11.6 In una prospettiva di semplificazione l'Autorità ritiene che la comunicazione annuale dei dati di continuità del servizio possa essere effettuata per impresa di distribuzione invece che per impianto di distribuzione.

Monitoraggio del numero individuale di interruzioni subite da un cliente finale

- 11.7 Con riferimento al punto 11.2, lettera c) l'Autorità, nonostante i livelli di continuità del servizio non evidenzino criticità particolari, sta valutando l'opportunità di monitorare il numero di interruzioni che subisce il singolo cliente finale. Ciò al fine di introdurre eventuali successivi indennizzi automatici a favore dei clienti finali che subiscono un eccessivo numero annuo di interruzioni.

¹³ SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): si veda il comma 15.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11.

¹⁴ SAIDI (System Average Interruption Duration Index): si veda il comma 15.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11.

Spunti per la consultazione

- Q.13** *Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della continuità del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.*
- Q.14** *Si condivide l'ipotesi di introduzione di una causa di secondo livello di cui al punto 11.5?*
- Q.15** *Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della continuità del servizio di distribuzione? Motivare la risposta.*

Parte II – Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas

12 Contesto normativo di riferimento

- 12.1 La Sezione III della RQDG è suddivisa in:
- Titolo I – Indicatori di qualità commerciale dei servizi gas;
 - Titolo II – Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio gas;
 - Titolo III – Indennizzi automatici;
 - Titolo IV – Obblighi di registrazione e di comunicazione.
- 12.2 In particolare la sezione III della RQDG disciplina la qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas con riferimento alle prestazioni richieste alle imprese distributrici dai clienti finali alimentati in bassa pressione per il tramite delle società di vendita. Le disposizioni in vigore prevedono standard di qualità, generali e specifici con indennizzi automatici, obbligatori per le imprese distributrici, volti a tutelare i clienti e a promuovere il miglioramento medio complessivo dei servizi resi a livello nazionale.
- 12.3 Con la deliberazione ARG/elt 198/11 è stato approvato il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015 (di seguito: TIQE) che, nella parte II, analogamente a quanto contenuto nella sezione III della RQDG, disciplina la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica. In particolare il TIQE ha introdotto la disciplina del preventivo rapido, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.
- 12.4 La deliberazione n. 108/06 ha approvato il Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas che, al capitolo 3.2 - “Prestazioni accessorie”, prevede la pubblicazione da parte dell'impresa distributtrice di un prezzario per prestazioni di carattere commerciale regolate dalla RQDG, quali l'esecuzione di lavori semplici, lavori complessi, attivazione della fornitura, etc.. Tale prezzario è redatto in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'impresa di distribuzione svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità.
- 12.5 E' in vigore il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) che disciplina, attraverso standard generali e specifici, le richieste di rettifica di fatturazione e i reclami presentati dai clienti finali alle società di vendita, e obblighi inerenti la qualità dei servizi telefonici delle società di vendita.
- 12.6 Le principali norme afferenti la qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas sono:
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici¹⁵.

¹⁵ Tale decreto all'articolo 8, comma 3, prevede che il committente, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto o copia della dichiarazione di rispondenza.

- b) la norma UNI EN 437 – Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi;
- c) la norma UNI CIG 11003 – Contatori di gas con pressione di misura non superiore a 0,07 bar.

13 Sintesi degli orientamenti dell’Autorità

13.1 In materia di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas l’Autorità ha indicato nel documento 341/2012/R/gas i principali obiettivi specifici che intende perseguire per il quarto periodo di regolazione, che vengono di seguito riproposti:

- a) allineamento della regolazione a quella del settore elettrico, in particolare attraverso una verifica di applicabilità del preventivo rapido anche al settore gas;
- b) aumento del livello di tutela dei clienti finali, attraverso la progressiva trasformazione degli standard generali in standard specifici, la revisione di alcuni standard sulla base dei livelli effettivi rilevati nel corso degli ultimi anni, l’aggiornamento degli importi degli indennizzi automatici;
- c) semplificazione della regolazione, con particolare riferimento allo standard relativo alla verifica del gruppo di misura.

13.2 La regolazione della qualità commerciale è una disciplina consolidata, in vigore dall’anno 2001 e successivamente aggiornata per il secondo e terzo periodo di regolazione. Essa ha progressivamente tenuto conto del grado di avanzamento del processo di liberalizzazione per il settore del gas, della separazione della attività di vendita da quella di distribuzione e dell’esperienza maturata nel settore.

13.3 Gli standard di qualità commerciale del servizio di distribuzione sono riassunti nella tabelle da H a II della RQDG e sono in parte differenziati in funzione della classe del gruppo di misura. Sono suddivisi tra:

- a) standard specifici, definiti come il tempo massimo per l’effettuazione della prestazione o come numero massimo di ore della fascia di puntualità:
 - (i) preventivazione di lavori semplici;
 - (ii) preventivazione di lavori complessi;
 - (iii) esecuzione di lavori semplici;
 - (iv) attivazione della fornitura;
 - (v) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - (vi) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
 - (vii) riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità (disposto al comma 38.4 della RQDG);
 - (viii) verifica della pressione di fornitura;
 - (ix) fascia di puntualità per appuntamenti;
- b) standard generali, definiti come la percentuale minima di clienti per i quali la prestazione richiesta è effettuata entro un tempo massimo:
 - (i) esecuzione di lavori complessi;
 - (ii) risposta motivata ai reclami scritti o alle richieste scritte di informazioni.

- 13.4 E' previsto il pagamento di indennizzi automatici a favore del cliente finale in caso di mancato rispetto degli standard specifici per cause imputabili all'impresa distributrice.
- 13.5 Gli orientamenti formulati nella presente parte tengono conto dell'esito degli incontri tematici e delle proposte formulate dalle associazioni delle imprese distributrici nel corso del 2011, dei contributi forniti in esito al documento 341/2012/R/gas e dei dati di qualità commerciale comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici ed elaborati nell'Appendice 2.
- 13.6 Sulla base di quanto sopra esposto, sono di seguito sintetizzati gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione:
- a) allineare gli standard relativi all'esecuzione di lavori semplici, alla attivazione della fornitura e alla disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale per i clienti con gruppo di misura di classe da G40 in su a quelli in vigore per i clienti con gruppo di misura di classe fino a G25;
 - b) valutare la possibile riduzione degli standard relativi alla preventivazione di lavori complessi, alla esecuzione di lavori complessi, alla attivazione della fornitura e alla verifica della pressione di fornitura;
 - c) introdurre elementi prodromici allo sviluppo della disciplina del preventivo rapido, recentemente introdotto per il settore elettrico, anche per il settore gas;
 - d) prevedere l'esecuzione ritardata (a partire da una certa data) delle prestazioni relative alla attivazione della fornitura e alla disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - e) allineare la disciplina delle risposte motivate ai reclami o alle richieste di informazioni alla equivalente disciplina in vigore per il settore della distribuzione elettrica;
 - f) aggiornare l'importo degli indennizzi automatici in analogia a quanto recentemente disposto per il settore della distribuzione elettrica;
 - g) introdurre un nuovo standard specifico per il ripristino della pressione di fornitura;
 - h) allineare la procedura relativa alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità all'equivalente in vigore per il settore elettrico;
 - i) prevedere la comunicazione annuale dei dati di qualità commerciale su base regionale, invece che provinciale.
- 13.7 La discussione sulla prestazione riguardante la verifica del gruppo di misura e sulle altre prestazioni afferenti il servizio di misura viene rinviata al documento per la consultazione che svilupperà gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione del servizio di misura del gas, che verrà pubblicato nel primo trimestre del 2013.
- 13.8 Resta inteso che per ogni aspetto di regolazione per il quale non vengono formulate proposte di modifica si intende confermata per il quarto periodo la regolazione vigente nel terzo.

14 Aggiornamento della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione

Aggiornamento degli standard di qualità commerciale

- 14.1 In relazione ai suddetti standard, nelle tavole A2.2a, A2.2b, A2.2c e A2.6 sono riportati i tempi effettivi medi registrati nel triennio 2009-2011. Sulla base dell'analisi dei tempi effettivi e del loro confronto con gli standard vigenti, nei successivi punti vengono formulati gli orientamenti dell'Autorità ai fini di un loro aggiornamento o conferma.
- 14.2 Per le seguenti prestazioni l'Autorità ritiene di confermare gli standard in vigore per i clienti con gruppo di misura di ogni classe:
- preventivazione di lavori semplici;
 - riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
 - fascia di puntualità per appuntamenti;
 - riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
- 14.3 Per le seguenti prestazioni l'Autorità ritiene di confermare gli standard in vigore per i clienti con gruppo di misura fino a G25:
- esecuzione di lavori semplici;
 - disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale.
- 14.4 Per le seguenti prestazioni l'Autorità ritiene di modificare gli standard in vigore per i clienti con classe del gruppo di misura da G40 in su, allineandoli a quelli dei clienti con classe del gruppo di misura fino a G25:
- esecuzione di lavori semplici;
 - attivazione della fornitura;
 - disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale.
- 14.5 Per le seguenti prestazioni i tempi effettivi medi registrati nel triennio 2009-11 sembrerebbero invece indicare la possibilità di un aggiornamento degli standard:
- preventivazione di lavori complessi;
 - esecuzione di lavori complessi;
 - attivazione della fornitura;
 - verifica della pressione di fornitura.
- 14.6 Per lo standard relativo alle risposte motivate ai reclami scritti o alle richieste scritte di informazioni si vedano i successivi punti da 14.13 a 14.16.
- 14.7 Per aspetti attinenti la verifica della pressione di fornitura si veda il successivo punto 14.20.

Applicabilità al settore gas del preventivo rapido per il settore elettrico

- 14.8 Con il TIQE (si vedano i relativi articolo 83 e tabella 12), nel settore elettrico è stato introdotto il preventivo rapido per alcune prestazioni tariffate dal Testo Integrato delle Connessioni (TIC, allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11).
- 14.9 Il preventivo rapido consente al venditore di comunicare al cliente finale, in sede di primo contatto (normalmente telefonico), gli oneri a carico del cliente finale ed il tempo massimo previsto per l'esecuzione della prestazione richiesta. Tale procedura

semplificata comporta l'eliminazione della fase di preventivazione e la sola richiesta all'impresa distributrice di esecuzione della prestazione accettata dal cliente.

- 14.10 Nel settore della distribuzione gas attualmente non vi sono prestazioni analoghe a quelle del settore elettrico che siano tariffate dall'Autorità. Tuttavia le imprese distributrici, come ricordato al punto 12.4, hanno l'obbligo di predisporre e pubblicare un prezzario che dovrebbe agevolare i venditori nelle attività di comunicazione dei preventivi ai clienti richiedenti.
- 14.11 Attraverso la presente consultazione l'Autorità intende acquisire elementi utili per verificare l'introducibilità, anche graduale, del preventivo rapido per il settore della distribuzione gas. In tale prospettiva le disposizioni di cui ai commi 83.5 e 83.6 del TIQE appaiono applicabili fin da subito ed essere propedeutiche all'introduzione di tale disciplina anche nel settore gas. Tali disposizioni, che si riferiscono anche a prestazioni di carattere commerciale non tariffate dal TIC e che di conseguenza comportano la predisposizione di un preventivo da parte dell'impresa distributrice, prevedono che:
- a) il venditore informi il cliente che entro il tempo previsto dalla RQDG (due giorni lavorativi) provvederà ad inoltrare al distributore la richiesta di effettuazione del preventivo;
 - b) il venditore informi il cliente che entro il tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori riceverà il preventivo relativo alla richiesta effettuata;
 - c) il distributore abbia la facoltà di predisporre opportunamente i propri sistemi informativi per favorire una rapida messa a disposizione del preventivo al cliente finale e, allo scopo, di prendere accordi con il venditore¹⁶.

Attivazione e disattivazione della fornitura con esecuzione ritardata

- 14.12 Come per il settore elettrico, si ritiene che per l'attivazione e la disattivazione della fornitura possa essere introdotta la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione "ritardata", cioè a partire da una determinata data, della attivazione o della disattivazione della fornitura. Si propone che in tale evenienza, in via convenzionale e sempre in analogia con il settore elettrico, la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della richiesta del cliente coincida convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata richiesta dal cliente stesso.

Disciplina delle risposte motivate ai reclami o alle richieste di informazioni

- 14.13 Dalla tavola A2.6 emerge come il tempo medio effettivo per le imprese distributrici per fornire risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni oscilla all'incirca tra 10 e 15 giorni lavorativi nel periodo 2009-2011. Tali tempi medi si collocano ampiamente entro lo standard vigente di 20 giorni lavorativi, pur essendo il numero annuo di richieste estremamente limitato: il numero massimo è stato registrato nel 2009 con 6.534 richieste. La percentuale di fuori standard, per tale prestazione, ha toccato un valore massimo del 12,2% nel 2011.

¹⁶ Si veda anche il comunicato agli operatori del 14 settembre 2012 "Qualità commerciale distribuzione energia elettrica: preventivo rapido".

- 14.14 I dati sembrano offrire la possibilità di un allineamento della regolazione a quella del settore elettrico, prevedendo anche per il settore gas quanto disciplinato in particolare dal comma 96.2 del TIQE in merito al contenuto della risposta motivata:
- a) il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni inoltrato dal cliente finale;
 - b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo della persona incaricata di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - c) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi, contrattuali o tecnici applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal distributore;
 - e) l'elenco della documentazione allegata.
- 14.15 Si propone quindi di mantenere lo standard generale, portandolo però a 30 giorni solari, riferendolo al 95% delle prestazioni. L'innalzamento della percentuale minima al 95% dovrebbe anche indurre una riduzione dei tempi effettivi.
- 14.16 A titolo di confronto, nel settore elettrico e per i clienti alimentati in bassa tensione, nel triennio 2008-10 il tempo medio effettivo per fornire risposta motivata a reclami scritti o richieste scritte di informazioni è stato di 15,49 giorni lavorativi nel 2008, 12,09 giorni lavorativi nel 2009 e 12,92 giorni lavorativi nel 2010 (a fronte di uno standard in vigore pari a 20 giorni lavorativi).

Preventivazione di lavori

- 14.17 Per quanto riguarda la preventivazione di lavori semplici o complessi¹⁷ si propone che:
- a) nel preventivo siano riportate la modalità di manifestazione di accettazione del preventivo, che non devono essere discriminatorie nei confronti dei venditori per i preventivi da loro richiesti;
 - b) l'accettazione del preventivo ne prolunghi la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta.
- 14.18 Per quanto riguarda la preventivazione di lavori complessi si propone che il preventivo contenga il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore.

Aggiornamento degli importi degli indennizzi automatici

- 14.19 In allineamento a quanto introdotto per il settore elettrico e per le stesse motivazioni ivi addotte (incentivo a ridurre le code dei clienti peggio serviti) si propone un aggiornamento degli indennizzi automatici portando l'indennizzo base a:
- a) 35 euro per i clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G6;
 - b) 70 euro per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25;
 - c) 140 euro per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40.

¹⁷ All'articolo 1, comma 1.1, della RQDG sono definiti i lavori semplici ed i lavori complessi.

Nuovo standard specifico su ripristino della pressione di fornitura

14.20 Nel mese di aprile 2012 gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato una richiesta di informazioni a due imprese di grandi dimensioni, una di medie dimensioni ed una di piccole dimensioni circa i tempi di ripristino della pressione di fornitura a seguito di verifica richiesta dal cliente finale. Sebbene tali dati indichino che gli interventi di ripristino della pressione di fornitura siano in numero decisamente contenuto (poche decine l'anno, proiettando a livello nazionale il dato fornito dalle imprese cui è stata fatta la richiesta di informazioni) e sebbene i tempi medi di ripristino dichiarati dalle imprese cui è stata fatta la richiesta di informazioni siano sostanzialmente pari a zero giorni lavorativi, l'Autorità intende tuttavia introdurre uno standard specifico sul ripristino della pressione di fornitura fissandolo ad 1 giorno solare per clienti con misuratori di qualsiasi classe¹⁸.

Tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

14.21 In occasione degli incontri tematici del 2011, le associazioni di categoria delle imprese distributrici hanno segnalato due criticità che presumerebbero come troppo breve il tempo massimo di due giorni feriali per la riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (l'appuntamento con il cliente finale viene fissato dal venditore):

- a) l'orario di ricezione della richiesta di riattivazione;
- b) richieste di riattivazione ricevute nella giornata di venerdì (o di giovedì se l'impresa distributtrice non lavora il sabato).

14.22 I dati riportati nelle tavole A2.2 indicano che il tempo medio di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità a livello nazionale, per i clienti con gruppo di misura fino a G6, è pari a un giorno feriale circa (1,04 giorni feriali nel 2011), con una percentuale di mancato rispetto sempre inferiore all'1% nel triennio 2009-11 (il valore massimo è pari a 0,86% nel 2011). Il dato non è dissimile per i clienti con gruppo di misura oltre G6.

14.23 Una modifica possibile potrebbe essere l'estensione al settore gas, in analogia a quello elettrico, della facoltà per il distributore di comunicare ai venditori le modalità e i termini, compatibili con il comma 40.3 della RQDG, entro i quali devono pervenire le richieste relative alla riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità. Qualora sia rispettato il termine indicato dal distributore, la data di ricevimento ai fini del comma 40.1 della RQDG è la data risultante dal fax o comunicazione telematica inviata dal venditore per inoltrare al distributore la richiesta di riattivazione. Le richieste pervenute oltre il termine indicato dal distributore potranno essere trattate dal distributore come pervenute nel giorno successivo. Ragione per la quale si ritiene di non modificare lo standard in vigore di due giorni feriali (lo standard equivalente per il settore elettrico è pari ad un giorno feriale).

¹⁸ Una diminuzione della pressione di fornitura può comportare il cattivo funzionamento di apparecchiature utilizzatrici di gas, quali ad esempio i fornelli di cottura privi di termocoppia, ancora diffusi sul territorio nazionale.

Standard generale di cui all'articolo 44 della RQDG

14.24 L'Autorità intende rimuovere tale standard sul venditore dalla RQDG ed inserirlo nel TIQV.

Altri orientamenti

14.25 Si ritiene di mutuare dal settore elettrico alcune disposizioni disciplinate all'articolo 81 del TIQE, e in particolare:

- a) la possibilità per il cliente finale di rivolgersi direttamente all'impresa distributrice in caso di:
 - richieste di preventivo per lavori in assenza di contratto di fornitura;
 - richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti;
 - richieste di spostamento comune di colonne montanti effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti;
 - richieste di spostamento di allacciamenti non attivi se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante.
- b) in caso di switching il distributore informa tempestivamente il venditore entrante delle richieste di prestazioni dei clienti inoltrate dal venditore uscente al distributore precedentemente alla data di switching e non evase dal distributore entro la data di switching. In tali casi il distributore eroga gli eventuali indennizzi automatici al venditore entrante.

14.26 Anche a seguito delle recenti iniziative di riordino degli Enti Locali promosse da Governo e Parlamento l'Autorità ritiene che la comunicazione annuale dei dati di qualità commerciale potrebbe essere effettuata su base regionale invece che su base provinciale.

14.27 La medesima previsione potrebbe essere estesa anche al settore elettrico con riferimento alla comunicazione dei dati di qualità commerciale del 2013 effettuata nell'anno 2014.

Segnalazioni da parte delle associazioni delle imprese distributrici

14.28 Le associazioni di categoria delle imprese distributrici hanno segnalato le seguenti criticità per le quali l'Autorità ha avviato valutazioni:

- a) mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente;
- b) trattamento della sospensione morosità anche per effetto di richiesta di switching e di revoca della richiesta di sospensione della fornitura da parte del venditore che pervenga dopo le 14 del giorno lavorativo precedente quello dell'intervento programmato.

Spunti per la consultazione

Q.16 Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.

Q.17 Come possono essere aggiornati gli standard elencati al punto 14.5?

Q.18 Si ritiene che le definizioni di subentro e voltura possano essere allineate a quelle del TIQE (si vedano le lettere tt) e aaa) del comma 80.1 del TIQE)?

- Q.19** *Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas? Motivare la risposta.*
- Q.20** *Si condivide la possibile estensione al settore elettrico della comunicazione dei dati di qualità commerciale su base regionale invece che provinciale?*

Appendice 1: Analisi tecnica e principali risultati della regolazione vigente della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas

Nella presente Appendice sono analizzati gli effetti della regolazione vigente in materia di sicurezza e continuità del servizio, a partire dai dati quantitativi, relativi in massima parte al periodo 2008-2011, comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici. In particolare, in materia di sicurezza:

- a) la tavola A1.1 illustra l'andamento dei parametri DT_{CONV} , $10*DT$ e DTA ¹⁹ nel quadriennio 2008-2011 per gli ambiti provinciali soggetti alla regolazione premi-penalità: si nota un significativo trend decrescente del numero di dispersioni convenzionali localizzate su segnalazione da terzi, pressoché costante per quelle su rete interrata, con un lieve rimbalzo nel 2009 per quelle su rete aerea; nel 2011 entrambi i parametri $10*DT$ e DTA si sono attestati a circa 6 dispersioni convenzionali per migliaio di clienti;
- b) il dato di cui alla precedente lettera a) è confermato nella tavola A1.4 dove è visibile l'andamento del parametro DT_{CONV} relativo a tutti gli impianti di distribuzione (compresi quelli appartenenti ad ambiti provinciali per i quali non sono ancora stati o non saranno determinati i livelli tendenziali - di seguito: tutti gli impianti) per il quadriennio 2008-2011;
- c) la tavola A1.5 illustra la distribuzione dei clienti e degli impianti di distribuzione in funzione della dimensione dell'impresa di distribuzione e della dimensione degli impianti di distribuzione stessi, nell'ipotesi che le imprese grandi siano quelle con più di 50.000 clienti, le imprese piccole siano quelle con meno di 50.000 clienti, gli impianti grandi siano quelli con più di 50.000 clienti, gli impianti medi siano quelli con numero di clienti compreso tra 1.000 e 50.000 e gli impianti piccoli siano quelli con meno di 1.000 clienti; si osserva come 19 milioni di clienti su circa 21 siano serviti da imprese grandi, e siano discretamente bilanciati per numero totale di clienti tra impianti grandi (61, con numero medio di clienti per impianto pari a 146.487) e medi (1669, con numero medio di clienti per impianto pari a 5.899): 8,9 milioni contro 9,8 milioni; gli impianti piccoli (di imprese grandi e piccole), che sono 818, hanno numero medio di clienti finali pari a 493 e servono complessivamente circa 400.000 clienti;
- d) la tavola A1.6 riporta il numero di clienti e il numero di impianti di distribuzione per classi di servizio del parametro DT_{CONV} (serviti sotto il livello obiettivo, serviti tra il livello obiettivo e il doppio del livello obiettivo, serviti tra il doppio del livello obiettivo e il triplo del livello obiettivo, serviti oltre il triplo del livello obiettivo) al 31 dicembre 2011 per tutti gli impianti di distribuzione; si osserva come più di un terzo dei clienti, in massima parte serviti da imprese grandi e da impianti di grandi e medie dimensioni, sia già servito al di sotto del livello obiettivo; un altro terzo è servito tra il livello obiettivo e il doppio del livello obiettivo, anche in questo caso da imprese grandi e da impianti di grandi e medie dimensioni;

¹⁹ Il parametro DT_{conv} è calcolato per impianto di distribuzione e rappresenta il numero convenzionale di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione da terzi per migliaio di clienti ed è dato dalla seguente formula: $(10*DT+DTA)*1000/NU$, dove DT è il numero totale di dispersioni localizzate sulla rete e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza su segnalazione di terzi; DTA è il numero totale di dispersioni localizzate sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi; NU è il numero di clienti dell'impianto di distribuzione.

- e) nella tavola A1.7 è rappresentata la distribuzione dei clienti e degli impianti in funzione del grado di concentrazione²⁰; nella tavola A1.8 è invece rappresentata la distribuzione del parametro DT_{CONV} in funzione del grado di concentrazione; emerge come non sussistano variazioni significative del valore del parametro DT_{CONV} al variare del grado di concentrazione;
- f) nella tavola A1.9 è rappresentata una analisi di volatilità degli indicatori DT_{CONV} , $10*DT$ e DTA in funzione della dimensione degli impianti di distribuzione; è stata eseguita con riferimento al periodo 2008-2011 e calcolando per ogni impianto, e per ognuno dei tre parametri, la pendenza della retta di regressione; successivamente sono state calcolate la media delle pendenze delle rette di regressione e la deviazione standard di tali pendenze; la simulazione è stata fatta considerando dapprima impianti piccoli come identificati alla precedente lettera c), successivamente spostando da 1.000 clienti a 5.000 clienti la soglia per identificarli come piccoli; dalle simulazioni si osserva, oltre al già evidenziato miglioramento dei tre parametri considerati (maggiore negli impianti grandi e minore negli impianti piccoli), una maggiore volatilità dei parametri, in particolare DT_{CONV} e $10*DT$, al diminuire delle dimensioni dell'impianto, mentre il parametro DTA sembra essere più stabile;
- g) nella tavola A1.10 è rappresentato, con riferimento a tutti gli impianti di distribuzione e al periodo 2008-2011, l'andamento dei parametri $DT+DTA$, DT e DTA in funzione della percentuale di rete ispezionata; all'aumentare della percentuale della rete ispezionata corrisponde una riduzione sistematica del numero di dispersioni localizzate da terzi, sia interrate che aeree; i valori del coefficiente di correlazione indicano una correlazione forte tra la percentuale di rete ispezionata e le dispersioni localizzate da terzi su rete interrata ed una correlazione moderata tra la percentuale di rete ispezionata e le dispersioni localizzate da terzi su rete aerea e totali;
- h) nella tavola A1.11 è riportato il numero convenzionale di misure del grado di odorizzazione per il periodo 2008-2011 per tutti gli impianti di distribuzione, che segna un aumento nel corso degli anni, attestandosi a 2,15 misure convenzionali per migliaio di clienti finali nel 2011;
- i) nella tavola A1.12 è rappresentato, con riferimento a tutti gli impianti di distribuzione e al periodo 2008-2011, l'andamento dei parametri $DT+DTA$, DT e DTA in funzione del numero convenzionale di misure del grado di odorizzazione; all'aumentare di queste ultime corrisponde una riduzione sistematica del numero di dispersioni localizzate da terzi, sia interrate che aeree; anche in questo caso i valori del coefficiente di correlazione indicano una correlazione forte tra il numero di misure del grado di odorizzazione e le dispersioni localizzate da terzi su rete interrata ed una correlazione moderata tra il numero di misure del grado di odorizzazione e le dispersioni localizzate da terzi su rete aerea e totali.

Per quanto riguarda la continuità del servizio nelle tavole da A1.17 a A1.22 sono riportate alcune elaborazioni sui dati del periodo 2009-2011 dai quali si evince che:

- j) il numero complessivo di interruzioni con preavviso è in diminuzione, mentre è in progressivo aumento il numero complessivo di interruzioni senza preavviso;

²⁰ Si definiscono impianti di distribuzione in alta, media e bassa concentrazione rispettivamente gli impianti per i quali vi siano non più di 5 metri di rete per cliente finale, più di 5 metri e non più di 10 metri di rete per cliente finale, più di 10 metri di rete per cliente finale.

- k) tra le interruzioni senza preavviso il numero complessivo delle interruzioni lunghe rimane pressoché costante, mentre è in aumento il numero complessivo di quelle brevi²¹;
- l) il numero di interruzioni per cliente sia senza preavviso che con preavviso, brevi e lunghe, evidenzia una limitata incidenza del fenomeno interruttivo nel settore della distribuzione gas sui clienti finali²² (si vedano in particolare le tavole A1.21 e A1.22).

²¹ Si definiscono brevi le interruzioni di durata inferiore a 120 minuti.

²² Ad esempio nel 2010, nelle imprese con più di 50.000 clienti finali, si sono registrate 0,0045 interruzioni lunghe con preavviso per cliente; ciò significa che un cliente ha una aspettativa di coinvolgimento in una interruzione del servizio una volta ogni 220 anni circa.

Tavola A1.1 – Parametri DT_{CONV} , $10*DT$ e DTA ogni 1.000 clienti, ambiti provinciali soggetti a regolazione premi-penalità – periodo 2008-2011




Tavola A1.2 – Numero di clienti e km di rete al 31 dicembre 2011, ambiti provinciali soggetti a regolazione premi-penalità




Tavola A1.3 – Parametro DT_{CONV} ogni 1.000 clienti per circoscrizione, ambiti provinciali soggetti a regolazione premi-penalità – periodo 2008-2011





Tavola A1.4 – Parametro DT_{CONV} ogni 1.000 clienti, tutti²³ gli impianti di distribuzione – periodo 2008-2011



²³ Si veda la lettera b) della presente Appendice.

Tavola A1.5 – Distribuzione dei clienti e degli impianti di distribuzione per dimensione degli impianti di distribuzione e per dimensione dell'impresa di distribuzione al 31 dicembre 2011

	N. clienti			
	In impianti grandi	In impianti medi	In impianti piccoli	Totale
Imprese grandi	8.935.687	9.845.498	303.622	19.084.807
Imprese piccole		2.007.259	100.022	2.107.281
totale	8.935.687	11.852.757	403.644	21.192.088
	N. impianti			
	Grandi	Medi	Piccoli	Totale
Imprese grandi	61	1.669	592	2.322
Imprese piccole		346	226	572
totale	61	2.015	818	2.894
	N. medio di clienti per impianto			
	Grande	Medio	Piccolo	
Imprese grandi	146.487	5.899	513	
Imprese piccole		5.801	443	
Tutte le imprese	146.487	5.882	493	

Imprese grandi: > 50.000 clienti; imprese piccole: < 50.000 clienti

Impianti grandi: > 50.000 clienti; impianti medi: 1.000 < n. clienti < 50.000; impianti piccoli: < 1.000 clienti

Tavola A1.6 – Numero di clienti e impianti per classi di servizio del parametro DT_{CONV} al 31 dicembre 2011, tutti gli impianti di distribuzione

Impresa	Impianto	N. clienti			
		Al di sotto del livello obiettivo	Tra il livello obiettivo e due volte il livello obiettivo	Tra due volte il livello obiettivo e tre volte il livello obiettivo	Oltre tre volte il livello obiettivo
Grande	Grande	1.957.317	2.524.414	4.003.152	450.804
	Medio	4.502.610	4.032.116	863.480	447.292
	Piccolo	167.763	40.755	28.747	66.357
Piccola	Medio	1.042.116	613.747	160.278	191.118
	Piccolo	68.712	11.758	5.069	14.483
Totale		7.738.518	7.222.790	5.060.726	1.170.054

Impresa	Impianto	N. impianti			
		Al di sotto del livello obiettivo	Tra il livello obiettivo e due volte il livello obiettivo	Tra due volte il livello obiettivo e tre volte il livello obiettivo	Oltre tre volte il livello obiettivo
Grande	Grande	23	23	12	3
	Medio	761	595	185	128
	Piccolo	345	78	41	128
Piccola	Medio	185	92	35	34
	Piccolo	160	24	9	33
Totale		1.474	812	282	326

Tavola A1.7 – Numero di clienti e impianti per grado di concentrazione (alta, media, bassa) della rete di distribuzione al 31 dicembre 2011, tutti gli impianti di distribuzione

Impresa	Impianto	N. clienti per grado di concentrazione			
		Alta concentrazione	Media concentrazione	Bassa concentrazione	Totale
Grande	Grande	2.796.567	4.439.402	1.699.718	8.935.687
	Medio	285.234	3.186.981	6.373.283	9.845.498
	Piccolo	604	5.836	297.182	303.622
Piccola	Medio	43.899	533.813	1.429.547	2.007.259
	Piccolo		2.259	97.763	100.022
Totale		3.126.304	8.168.291	9.897.493	21.192.088

Impresa	Impianto	N. impianti per grado di concentrazione			
		Alta concentrazione	Media concentrazione	Bassa concentrazione	Totale
Grande	Grande	5	35	21	61
	Medio	16	311	1.342	1.669
	Piccolo	1	10	581	592
Piccola	Medio	3	43	300	346
	Piccolo		3	223	226
Totale		25	402	2.467	2.894

Tavola A1.8 – Distribuzione del parametro DT_{CONV} per grado di concentrazione (alta, media, bassa) della rete di distribuzione al 31 dicembre 2011, tutti gli impianti di distribuzione

	2008	2009	2010	2011
Alta concentrazione				
1° quartile	6,820	9,294	5,689	5,580
3° quartile	16,356	18,390	17,627	11,859
Scarto interquartile	9,536	9,096	11,939	6,279
Media concentrazione				
1° quartile	4,794	5,058	4,292	4,154
3° quartile	14,138	14,744	11,873	11,413
Scarto interquartile	9,343	9,686	7,581	7,259
Bassa concentrazione				
1° quartile	4,776	4,804	3,943	3,961
3° quartile	17,024	16,173	14,062	13,470
Scarto interquartile	12,248	11,369	10,120	9,509

Tavola A1.9 – Volatilità dei parametri DT_{CONV} , $10*DT$ e DTA ogni 1.000 clienti per dimensione dell'impianto di distribuzione, tutti gli impianti di distribuzione – periodo 2008-2011

	Dimensione impianto		
	Grande	Medio	Piccolo
	DTconv		
Media delle pendenze	-0,936	-0,925	-1,274
Deviazione standard delle pendenze	1,131	4,561	12,756
N. impianti	50	1873	681
	10*DT		
Media delle pendenze	-0,668	-0,749	-1,065
Deviazione standard delle pendenze	0,861	3,514	11,660
N. impianti	50	1873	681
	DTA		
Media delle pendenze	-0,268	-0,176	-0,209
Deviazione standard delle pendenze	0,665	1,822	2,583
N. impianti	50	1873	681

La pendenza della retta di regressione esprime il miglioramento medio del numero di dispersioni ogni 1.000 clienti. La deviazione standard intorno al valore medio è notevolmente più elevata per gli impianti di minore dimensione rispetto a quelli di maggiore dimensione, ad indicare una maggiore dispersione dei valori del trend del numero di dispersioni in caso di impianti più piccoli.

Rielaborazione considerando piccoli gli impianti con meno di 5.000 clienti

	Dimensione impianto		
	Grande	Medio	Piccolo
	DTconv		
Media delle pendenze	-0,936	-1,051	-1,007
Deviazione standard delle pendenze	1,131	2,768	8,747
N. impianti	50	662	1892
	10*DT		
Media delle pendenze	-0,668	-0,818	-0,839
Deviazione standard delle pendenze	0,861	2,467	7,685
N. impianti	50	662	1892
	DTA		
Media delle pendenze	-0,268	-0,233	-0,168
Deviazione standard delle pendenze	0,665	1,232	2,270
N. impianti	50	662	1892

Tavola A1.10 – Correlazione tra il numero di dispersioni localizzate da terzi per chilometro di rete e la percentuale di rete ispezionata, tutti gli impianti di distribuzione – periodo 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Percentuale di rete ispezionata	49,79% (AP/MP: 51,95% BP: 48,28%)	54,24% (AP/MP: 56,22% BP: 52,83%)	54,25% (AP/MP: 57,52% BP: 51,92%)	55,70% (AP/MP: 57,94% BP: 54,10%)
(DT + DTA) / km di rete	0,648	0,673	0,580	0,551
DT / km di rete	0,072	0,067	0,057	0,051
DTA / km di rete	0,576	0,606	0,524	0,500
DTA/DT	7,95	9,07	9,22	9,89

Il coefficiente di correlazione tra la percentuale di rete ispezionata e (DT+DTA) è -0,57

Il coefficiente di correlazione tra la percentuale di rete ispezionata e DT è -0,85

Il coefficiente di correlazione tra la percentuale di rete ispezionata e DTA è -0,50

Tavola A1.11 – Numero convenzionale di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaia di clienti finali, tutti gli impianti di distribuzione – periodo 2008-2011




Tavola A1.12 – Correlazione tra il numero di dispersioni localizzate da terzi per chilometro di rete e il numero convenzionale di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali, tutti gli impianti di distribuzione – periodo 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
N. convenzionale di misure del grado di odorizzazione per migliaio di clienti	1,90	2,09	2,08	2,15
(DT + DTA) / km di rete	0,648	0,673	0,580	0,551
DT / km di rete	0,072	0,067	0,057	0,051
DTA / km di rete	0,576	0,606	0,524	0,500

Il coefficiente di correlazione tra il n. convenzionale di misure del grado di odorizzazione e (DT+DTA) è -0,55

Il coefficiente di correlazione tra il n. convenzionale di misure del grado di odorizzazione e DT è -0,84

Il coefficiente di correlazione tra il n. convenzionale di misure del grado di odorizzazione e DTA è -0,47

Tavola A1.13 – Percentuale di sostituzione della rete in ghisa con giunti canapa e piombo – Italia, anni 2007-2010




Tavola A1.14 – Fattore incentivante ε_{PC} : distribuzione degli ambiti provinciali soggetti a regolazione incentivante – Italia, anni 2009-2011.

ε_{PC}	2009		2010		2011	
	N. ambiti	% ambiti	N. ambiti	% ambiti	N. ambiti	% ambiti
0,00 ($I_{pc} < 0,7$)	251	59%	232	54%	206	48%
0,04 ($0,7 \leq I_{pc} < 0,8$)	4	1%	3	1%	5	1%
0,06 ($0,8 \leq I_{pc} < 0,9$)	10	2%	11	3%	6	1%
0,08 ($I_{pc} \geq 0,9$)	163	38%	184	43%	213	50%

Tavola A1.15 – Fattore incentivante ε_P : distribuzione degli ambiti provinciali soggetti a regolazione incentivante – Italia, anni 2009-2011.

ε_P	2009		2010		2011	
	N. ambiti	% ambiti	N. ambiti	% ambiti	N. ambiti	% ambiti
0 ($I_p < 0,03$)	259	62%	255	60%	233	56%
0,04 ($0,03 \leq I_p < 0,05$)	11	3%	19	4%	12	3%
0,06 ($0,05 \leq I_p < 0,07$)	18	4%	13	3%	14	3%
0,08 ($0,07 \leq I_p < 0,1$)	15	4%	15	4%	14	3%
0,10 ($I_p \geq 0,1$)	112	27%	122	29%	145	35%

Tavola A1.16 – Altre elaborazioni – Italia, periodo 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
N. penalità di cui al comma 24.4, lettera a), della RQDG	255	160	9	1
% di chiamate pervenute ai recapiti di Pronto Intervento con tempo di risposta entro il tempo massimo di 120 secondi			96%	95%
Tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata per interventi sulla rete (min)	32,97	34,99	35,23	33,70
Tempo medio di messa in sicurezza della rete (min)	70,69	56,44	47,10	59,96

Tavola A1.17 – Trend interruzioni con preavviso, tutte le imprese distributrici – Italia, periodo 2009-2011




Tavola A1.18 – Trend interruzioni senza preavviso, tutte le imprese distributrici – Italia, periodo 2009-2011




Tavola A1.19 – Trend interruzioni lunghe e brevi con preavviso, tutte le cause, tutte le imprese distributrici – Italia, periodo 2009-2011




Tavola A1.20 – Trend interruzioni lunghe e brevi senza preavviso, tutte le cause, tutte le imprese distributrici – Italia, periodo 2009-2011




Tavola A1.21 – Trend interruzioni lunghe e brevi con preavviso di responsabilità dell'impresa distributrice – Italia, periodo 2009-2011²⁴






Tavola A1.22 – Trend interruzioni lunghe e brevi senza preavviso di responsabilità dell'impresa distributrice – Italia, periodo 2009-2011



²⁴ Il dato è stato calcolato dividendo il numero totale di clienti interrotti per il numero totale di clienti serviti, comunicati dalle imprese all'Autorità.

Tavola A1.23 – percentuale di clienti con tempo di preavviso inferiore a 3 giorni lavorativi
- Italia, periodo 2009-2011



Appendice 2: Elementi quantitativi relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas

Tavola A2.1: Casi di mancato rispetto degli standard soggetti a rimborso, rimborsi effettivamente pagati nell'anno (automatici dal 2000) e ammontare effettivamente pagato nell'anno, periodo 1997-2011

	CARTA DEI SERVIZI					REGOLAZIONE QUALITÀ COMMERCIALE									
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Casi di mancato rispetto degli standard soggetti a rimborso	14.265	12.366	11.212	14.635	16.424	14.712	15.323	26.173	34.450	33.017	44.605	21.311	15.578	21.172	25.463
Rimborsi effettivamente pagati nell'anno	1.237	707	1.640	3.709	12.086	13.403	10.735	19.593	31.331	37.070	44.860	20.689	15.783	19.468	23.846
Ammontare effettivamente pagato nell'anno [Milioni di €]	0,04	0,03	0,07	0,12	1,05	0,75	0,54	1,17	2,47	3,15	3,23	1,37	1,06	0,99	1,08

Tavola A2.2a: Prestazioni soggette a indennizzo automatico per clienti finali in BP con classe di misuratore fino a G 6 - Anni 2009-2011

Prestazione	Standard	2009			2010			2011		
		N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo
Preventivazione per lavori semplici	15 giorni lavorativi	216.306	2.357	5,56	224.867	2.249	5,57	214.984	2.383	8,16
Preventivazione di lavori complessi	40 giorni lavorativi	8.023	37	10,69	7.626	36	10,78	7.338	32	11,44
Esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	168.922	4.518	5,69	168.340	3.019	6,42	162.883	3.203	9,15
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	652.382	4.073	3,98	720.808	2.277	3,71	697.957	5.986	5,29
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	333.810	2.619	2,66	419.831	3.779	2,68	428.435	4.189	2,72
Riattivazione in caso di distacco per morosità	2 giorni feriali	78.259	504	1,00	95.151	706	0,92	102.512	883	1,04
Verifica della pressione di fornitura	10 giorni lavorativi	591	-	2,29	374	-	4,07	311	3	4,92
Fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati	2 ore	169.582	959	-	1.432.362	4.895	-	1.487.213	5.092	-
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità	2 giorni feriali	-	-	-	20.144	248	0,63	17.673	236	0,65
Appuntamenti posticipati	2 ore	-	-	-	174.307	697	-	193.546	696	-
TOTALE		1.627.875	15.067		3.263.810	17.906		3.312.852	22.703	

Tavola A2.2b: Prestazioni soggette a indennizzo automatico per clienti finali in BP con classe di misuratore compresa tra G10 e G25 - Anni 2009-2011

Prestazione	Standard	2009			2010			2011		
		N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo
Preventivazione per lavori semplici	15 giorni lavorativi	5.639	87	6,48	6.921	113	6,48	6.701	160	6,71
Preventivazione di lavori complessi	40 giorni lavorativi	1.701	13	12,23	1.993	8	11,30	1.794	15	11,01
Esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	4.392	164	6,48	4.817	144	5,78	4.236	156	5,78
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	8.481	35	3,85	9.674	27	3,70	10.250	92	3,86
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	4.614	21	2,28	5.125	31	2,38	5.375	45	2,55
Riattivazione in caso di distacco per morosità	2 giorni feriali	2.749	18	0,87	3.526	33	1,11	4.271	49	1,13
Verifica della pressione di fornitura	10 giorni lavorativi	22	-	5,03	19	-	3,69	28	1	4,11
Fascia di puntualità per appuntamenti	2 ore	2.470	12	-	28.472	78	-	31.380	117	-
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità	2 giorni feriali	-	-	-	294	-	0,85	372	5	0,68
Appuntamenti posticipati	2 ore	-	-	-	2.368	6	-	2.893	13	-
TOTALE		30.068	350		63.209	440		67.300	653	

Tavola A2.2c: Prestazioni soggette a indennizzo automatico per clienti finali in BP con classe di misuratore da G40 in su- Anni 2009-2011

Prestazione	Standard	2009			2010			2011		
		N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo
Preventivazione per lavori semplici	15 giorni lavorativi	1.332	39	7,96	1.562	37	6,91	1.662	56	7,06
Preventivazione di lavori complessi	40 giorni lavorativi	1.452	10	15,99	1.398	20	15,54	1.547	30	13,74
Esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	959	33	6,72	1.125	35	7,09	882	28	6,40
Attivazione della fornitura	15 giorni lavorativi	3.291	8	3,89	3.061	9	3,62	3.137	11	4,12
Disattivazione della fornitura	7 giorni lavorativi	1.635	10	2,52	1.651	3	2,55	1.802	11	2,78
Riattivazione in caso di distacco per morosità	2 giorni feriali	1.140	10	1,08	1.118	11	1,19	1.191	13	1,19
Verifica della pressione di fornitura	10 giorni lavorativi	41	-	3,47	23	-	3,78	25	-	4,08
Fascia di puntualità per appuntamenti	2 ore	1.053	2	0,00	9.316	36	-	10.483	70	-
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità	2 giorni feriali	-	-	-	137	-	0,58	190	-	0,65
Appuntamenti posticipati	2 ore	-	-	-	841	6	-	1.175	7	-
TOTALE		10.903	112		20.232	157		22.094	226	

Tavola A2.2d: Prestazioni soggette a indennizzo automatico per clienti finali in BP - Anni 2009-2011

Prestazione	Standard	2009			2010			2011		
		N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Tempo medio effettivo
Invio al venditore del resoconto della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale	180 giorni solari	4.614	157	31,51	1.875	275	33,08	1.766	88	43,36
Invio al venditore del resoconto della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale	240 giorni solari	2.166	53	102,32	2.564	689	139,48	3.353	176	112,35
TOTALE		6.780	210		4.439	964	86,28	5.119	264	

Tavola A2.3 - Percentuale di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale per clienti con misuratore fino alla classe G 6 - Anni 2009-2011




Tavola A2.4 - Confronto tempo effettivo medio e standard definito dall'Autorità per le prestazioni di qualità commerciale per clienti con misuratore fino alla classe G 6 - Anni 2009-2011




Tavola A2.5 - Altre prestazioni commerciali, standard e tempi medi effettivi - Anni 2010-2011

Prestazione	Standard Autorità	2010				2011			
		N. di richieste	N. indennizzi automatici	Ammontare indennizzi automatici (€)	Tempo medio effettivo	N. di richieste	N. indennizzi automatici	Ammontare indennizzi automatici (€)	Tempo medio effettivo
Richiesta dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura	10 giorni lavorativi	21.976	1.139	65.620,00	7,75	26.287	4.774	241.023	15,6
Richiesta altri dati tecnici	15 giorni lavorativi	13.748	1.517	105.290,00	14,15	31.349	5.756	306.203	18,4
TOTALE	-	35.724	2.656	170.910,00	-	57.636	10.530	547.226,20	-

Tavola A2.6 - Prestazioni soggette a livelli generali - Anni 2009-2011

	Livelli generale	2009				2010				2011			
		N annuo di richieste	N° fuori standard	Somma di % FS	Tempo medio effettivo (gg lav)	N annuo di richieste	N° fuori standard	Somma di % FS	Tempo medio effettivo (gg lav)	N annuo di richieste	N° fuori standard	Somma di % FS	Tempo medio effettivo (gg lav)
Esecuzione di lavori complessi	85% entro 60 giorni lavorativi	7.252	214	3,4%	18,70	7.221	189	2,8%	17,46	6.982	125	2,0%	16,25
Gruppi di misura sostituiti	90% entro 10 giorni lavorativi	11.220	28	0,2%	1,90	10.401	109	1,0%	2,05	7.439	2	0,0%	1,60
Risposta reclami o richieste scritte	90% entro 20 giorni lavorativi	6.534	476	7,3%	11,16	4.074	369	9,1%	10,74	5.973	726	12,2%	14,50
Verifica gruppo di misura	90% entro 10 giorni lavorativi	7.160	2.212	31,4%	23,21	5.015	1.785	35,8%	26,66	5.155	1.865	36,4%	24,67
Totale		32.166	2.930			26.711	2.452			25.549	2.718		

Appendice 3: Possibili soluzioni all'impatto della dinamicità degli impianti di distribuzione

La presente Appendice illustra gli orientamenti dell'Autorità, per il quarto periodo di regolazione, finalizzati a mitigare l'impatto di interconnessioni e separazioni di impianti di distribuzione sulla attuazione della regolazione incentivante, in particolare la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi, nell'ipotesi che il perimetro di applicazione della regolazione sia l'impianto di distribuzione, con particolare riferimento alla determinazione dei livelli di partenza, dei livelli tendenziali e di confronto di questi ultimi con i livelli effettivi.

I livelli di partenza ed i livelli tendenziali per l'intero periodo di regolazione verranno determinati per tutti gli impianti di distribuzione entro il primo anno del quarto periodo di regolazione, con una sola delibera.

Per la determinazione dei livelli di partenza si conferma l'utilizzo della media biennale, ponderata sul numero di clienti finali, dei livelli effettivi registrati negli anni 2012 e 2013. Allo scopo, fatta la fotografia degli impianti in regolazione alle ore 00.00 del 1° gennaio 2014, è necessario che le imprese di distribuzione confermino, per ognuno di questi, i dati comunicati al 31 marzo 2013 e al 31 marzo 2014 rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 oppure effettuino il ricalcolo dei livelli effettivi degli anni 2012 e 2013, e la relativa comunicazione all'Autorità, se nel corso di questi due anni si sono verificate variazioni di impianto (ragionevolmente questa fase può essere effettuata nel maggio del 2014 con una consegna di dati *ad-hoc*).

Si è già detto al punto 6.3 dell'opportunità di utilizzo del livello effettivo annuale del parametro DTconv.

Gli impianti di distribuzione saranno trattati per l'intero anno di riferimento in base a come erano serviti al 31 dicembre dello stesso anno di riferimento, e come risultanti dalle relative comunicazioni effettuate dalle imprese entro il 31 marzo dell'anno successivo quello di riferimento, anche ai fini dei livelli effettivi del parametro DTconv.

Nel caso di interconnessione di impianti l'Autorità è orientata ad adottare le seguenti regole:

- se si interconnettono due impianti con i livelli tendenziali già fissati, vengono definiti per il nuovo impianto, per ogni restante anno del periodo di regolazione, i nuovi livelli tendenziali, dati dalla media ponderata sul numero di clienti finali dei livelli tendenziali degli impianti prima dell'interconnessione;
- se si interconnettono un impianto con i livelli tendenziali già fissati ed un altro per il quale non sono stati fissati (perché con numero di clienti finali inferiore alla soglia minima per la partecipazione alla regolazione incentivante), i livelli tendenziali del nuovo impianto sono pari, per ogni anno restante del periodo di regolazione, ai livelli tendenziali dell'impianto per il quale erano già stati fissati i livelli tendenziali;
- se si interconnettono due impianti per i quali i livelli tendenziali non sono stati fissati (perché con numero di clienti finali inferiore alla soglia minima per la partecipazione alla regolazione incentivante), sia che insieme raggiungano la soglia minima per la partecipazione alla regolazione, sia che insieme non la raggiungano, non vengono fissati i livelli tendenziali.

Nel caso di separazione di impianti l'Autorità è orientata ad adottare le seguenti regole:

- se si separa un impianto con i livelli tendenziali già fissati, gli impianti separati ereditano i livelli tendenziali dell'impianto da cui ha origine la separazione, purché ogni impianto separato raggiunga la soglia minima per la partecipazione alla regolazione; in caso contrario ogni impianto separato perde i livelli tendenziali e rimane escluso dalla regolazione incentivante;
- se si separa un impianto per il quale non sono stati fissati i livelli tendenziali i due impianti venutisi a formare continuano a non avere i livelli tendenziali.

Nel caso di passaggio di impianti da un'impresa distributrice all'altra (fusione tra imprese), l'Autorità è orientata ad adottare le seguenti regole:

- l'impianto acquisito per il quale sono stati definiti i livelli tendenziali mantiene i livelli tendenziali già fissati;
- l'impianto per il quale i livelli tendenziali non sono stati fissati (perché con numero di clienti finali inferiore alla soglia minima per la partecipazione alla regolazione incentivante) continua a rimanere senza i livelli tendenziali e rimane escluso dalla regolazione.

Nel caso in cui una impresa acquisisca solo una parte di impianto, gli impianti risultanti ereditano i livelli tendenziali dell'impianto da cui hanno avuto origine, purché ogni impianto separato raggiunga la soglia minima per la partecipazione alla regolazione; in caso contrario ogni impianto separato perde i livelli tendenziali e rimane escluso dalla regolazione incentivante.

La metodologia di gestione della variazione degli assetti impiantistici sopra illustrata deve intendersi applicabile anche ai fini della regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione.